

CXCIV.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di cessioni e permuta d'immobili fra il Municipio di Torino e il Demanio » (N. 431) — Nella discussione generale parlano i senatori Casana, Di San Marzano, Roux relatore e il ministro della guerra — La discussione generale è chiusa — Si procede all'esame dei tre articoli che sono approvati senza discussione — Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli » (N. 412) — Nella discussione generale parlano i senatori Finali, Borgnini, D'Antona, e il presidente del Consiglio, ministro dell'interno — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano i 38 articoli del progetto — Parlano quindi i senatori Fusco e Mucicchi, relatore — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Roma » (N. 413) — Nella discussione generale parlano il senatore Cannizzaro e il presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza discussione si approvano i primi tre articoli — L'articolo 4 è approvato con una correzione di un errore di stampa rilevato dal senatore Roux, relatore, e dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza discussione si approvano gli articoli da 5 a 11 ultimo del progetto, che è rinviato allo scrutinio segreto, dopo brevi parole del senatore Colonna Prospero — Discussione del progetto di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 427) — Nella discussione generale parlano i senatori Blaserna, Roux, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — La discussione generale è chiusa e, senza discussione, si approvano i 12 articoli del disegno di legge — Discussione del progetto di legge: « Cessione all'Orfanotrofo di Santa Maria degli Angeli in Roma del fabbricato detto il Clementino alle Terme Diocleziane » (N. 407) — Nella discussione generale parlano i senatori Beltrani-Scalia, Balestra relatore e il presidente del Consiglio, ministro dell'interno — La discussione generale è chiusa — I sei articoli del progetto sono approvati senza discussione — Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza » (N. 384) — Non ha luogo discussione generale; senza discussione si approvano i 19 articoli del progetto di legge, e l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Approvazione dei disegni di legge: « Approvazione della convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai »: « Autorizzazione per la provvisoria applicazione di accordi in materia di commercio e di navigazione con l'Austria Ungheria e di commercio con la Svizzera ed eventuali ulteriori provvedimenti » — Discussione del disegno di legge: « Destinazione delle economie risultanti dal fondo pensioni per i veterani 1848-49 a favore di coloro che presero parte alle successive campagne per l'indipendenza nazionale » (N. 416) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, sul*

quale parlano il senatore Del Zio ff. di relatore ed il ministro della guerra — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba del 29 dicembre 1903 » (N. 425) — Su proposta del presidente si procede alla discussione del progetto di legge, non iscritto all'ordine del giorno, per « Provvedimenti per favorire l'industria enologica » (N. 439) — Parlano nella discussione generale il senatore, relatore, Fuina, il presidente del Consiglio, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Saluto al presidente — Parlano i senatori Municchi, Del Zio, il Presidente del Consiglio ed il Presidente del Senato — votazione a scrutinio segreto e risultato di essa — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 14 e 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e tutti i ministri.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« N. 634. 995 petizioni di sacerdoti investiti di beneficio parrocchiale nelle diverse diocesi del Regno, facenti voti al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo all'aumento delle congrue parrocchiali ».

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di cessioni e permuta d'immobili fra il Municipio di Torino e il Demanio » (N. 431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di cessioni e permuta di immobili fra il comune di Torino e il Demanio ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 431).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho domandato la parola unicamente perchè, quantunque io tragga origine dalla città alla quale si riferisce il progetto di legge che il Senato ha innanzi a sè, mi è parso che non fosse inopportuno di pregare anzitutto il Senato

ad approvare il progetto di legge, ma nello stesso mentre di richiamare l'attenzione del Senato sulle prove di evidente, manifesto interesse che la città di Torino ha dato alla esplicazione di tutto ciò che concerne gli svolgimenti militari; inquantochè, se essa si fosse regolata soltanto dal criterio limitato dell'interesse suo materiale e finanziario, certamente meno facilmente essa avrebbe aderito ad una convenzione, i cui termini hanno il carattere, per me manifesto ed esplicito, di un grave sacrificio a cui va incontro il comune di Torino, per favorire l'esplicazione di stabilimenti militari.

A me è parso, ripeto, che non era inopportuno di fare questa osservazione.

DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO. Fra gli stabili che l'amministrazione militare cede al municipio di Torino, contro i compensi che in questa legge sono accennati e di cui ha ora parlato il senatore Casana, c'è l'Accademia militare. Forse saranno delle vere necessità che avranno indotto l'amministrazione militare a cedere al municipio questo fabbricato, che da più di due secoli è sede di un Istituto, apprezzato e fuori d'Italia e in Italia, e dal quale uscirono vere illustrazioni come Vittorio Alfieri, Camillo Cavour, Cavalli, Alfonso Lamarmora, per non nominare che i maggiori tra gli scomparsi. Se ciò è, nulla ho da osservare contro questa determinazione che il Ministero ha creduto di prendere, ed è possibile che realmente quel fabbricato che, anche per se stesso, ha qualche valore, non corrisponda più, essendosi accresciuto di molto il numero degli allievi, a tutte le esigenze del servizio militare. Non posso che augurarmi che nel nuovo fabbricato continui ad aleggiare lo spirito altamente elevato, che ha aleggiato si-

nora in quell'Istituto, che ha corrisposto sempre, trasformandosi a misura dei tempi mutati, al suo scopo d'una severa e patriottica educazione militare.

Quello che intendevo esporre al ministro della guerra riguarda la sostituzione del nuovo fabbricato al vecchio che si abbandona. Si tratta di un fabbricato il quale deve servire a sostituire l'Accademia militare, che si trova in via della Zecca, e che molti conoscono, ed i locali occupati dalla Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio nell'Arsenale. Credo che non sarebbe cosa utile, forse dannosa, che questi due istituti, sebbene l'uno provenga dall'altro, siano riuniti in un fabbricato solo.

La legge al riguardo non è esplicita; in taluni punti dice fabbricati; nella relazione del nostro Ufficio centrale e così in quella della Camera elettiva, si parla di un fabbricato; ad ogni modo credo che probabilmente i disegni ancora non siano fatti. Io, per la ristrettezza del tempo, non ho visto gli allegati a questa legge, però, sta di fatto che nella convenzione con la quale l'amministrazione della città di Torino cede all'amministrazione della guerra un terreno nelle vicinanze della barriera di Francia, è detto che debba cotesto terreno servire per l'Accademia e per la Scuola di applicazione. Si può ammettere che i due Istituti siano vicini, ma che si faccia un fabbricato solo che comprenda in sé l'Accademia e la Scuola di applicazione, non la credo cosa buona né per l'Accademia, né per la Scuola di applicazione.

Il ministro attuale, che ha retto Istituti militari molto elevati, ben si renderà conto di quello che intendo dire io; i due Istituti hanno in se stessi, due scopi differenti o per lo meno debbono essere retti con norme differenti; ed è evidente che se si mettono in un solo fabbricato, per forza si confonderanno, più o meno, l'uno con l'altro, ed a mio modo di vedere con danno dell'uno e dell'altro.

Io non vedrò probabilmente sorgere questo fabbricato, perchè ci vorrà qualche tempo e forse io non sarò più, ma, ad ogni modo, siccome mi sono sempre interessato molto di questi istituti, che adesso, pur continuando a rimanere nella stessa città, cambiano di sede, ho creduto di manifestare questa mia idea, lasciandone l'apprezzamento al signor ministro. Io ho voluto accennare agli inconvenienti che potrebbero

derivare dalla riunione in un solo fabbricato di questi due istituti, anche quando si continuasse a mantenerli separati nel loro ordinamento.

Io spero che il ministro della guerra vorrà portare la sua maggiore attenzione su questo argomento, e non vorrà sacrificare, forse a un principio di economia, il buon andamento di questi due istituti, e saprà provvedere a che gl'inconvenienti ai quali ho accennato non si verifichino.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Non è stato senza rincrescimento che l'Amministrazione militare si è decisa ad abbandonare il locale dell'antica Accademia di Torino, alla quale si annettono tante belle e veramente gloriose memorie e per l'antico esercito subalpino ed anche per il nuovo esercito italiano. Posso assicurare il senatore Di San Marzano che motivi abbastanza seri hanno indotto l'Amministrazione militare ad andare incontro a questo sacrificio. La città di Torino, per sue eccellenti ragioni, domandava quel locale, che ormai, come ha anche avvertito il senatore Di San Marzano, non risponde più completamente ai bisogni dell'oggi. Quanto ai fabbricati nei quali si riuniranno l'Accademia e la Scuola di applicazione, finora i progetti sono allo studio; ed io terrò molto conto di quanto l'onorevole preopinante ha detto, poichè convengo con lui nella necessità di tener separati i due istituti, i quali mirano bensì ad uno stesso scopo, ma hanno ciascuno vita propria, che deve essenzialmente rimanere distinta.

Io non dubito affatto che, anche dopo trasportate nei nuovi fabbricati, l'Accademia e la Scuola di applicazione non abbiano a conservare intatto il loro buono spirito e le ottime loro tradizioni. Se pure attualmente i due istituti sono retti da uno stesso comando, ciò non vuol dire che debbano diventare qualche cosa di troppo unite fra di loro. Si terranno convenientemente separati, possibilmente anche per i locali. Io comprendo benissimo la differenza che c'è, e ci deve essere, fra gli allievi dell'Accademia e quelli della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, i quali sono già ufficiali e però già emancipati ed abbandonati a se

stessi, perchè ormai avviati in qualche modo nella carriera.

Spero che dopo questi schiarimenti il senatore Di San Marzano si terrà soddisfatto.

Colgo poi volentieri l'occasione per assicurare il senatore Casana che, non soltanto l'esercito ma anche, e senza dubbio, il paese intero, non disconosceranno mai i meriti patriottici di Torino, e specialmente il merito di avere da secoli conservato intatto quell'alto spirito militare, che da quella nobile città si è in qualche modo irradiato su tutta Italia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Roux.

ROUX, *relatore*. Le parole del senatore Casana e del ministro della guerra, mi dispensano dal fare un discorso per raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge.

Io prego solamente il Senato di ricordare quello che hanno detto l'uno e l'altro, che cioè senza i sacrifici a cui si dispone la città di Torino, non si sarebbe potuto combinare una convenzione, la quale ha così grande importanza per il buon assetto degli stabilimenti militari in quel centro militare così rilevante, qual è la capitale del Piemonte, che gioverà specialmente alle due scuole superiori del nostro esercito.

Che se i futuri alunni dell'Accademia militare di Torino, non potranno più sentire nelle pareti del nuovo edificio quasi lo spirito alitante di predecessori che furono patrioti e generali illustri, leggeranno nelle pagine della storia militare del Piemonte e dell'Italia i nomi e le virtù loro e ne trarranno ispirazione per ideali non meno elevati.

L'Ufficio centrale, che ha studiato con molta cura questo disegno di legge, si associa volentieri a rilevare gli elevati sentimenti della città di Torino, alla quale io non volgo un elogio perchè le appartengo, ma verso la quale voi tutti sentite nel vostro animo affetto e ricordo riconoscente.

Risalendo a queste memorie, e dopo questo appello alle parole del ministro della guerra e dell'onorevole Casana, io sono certo che il Senato vorrà dare il voto favorevole a questo disegno di legge, che presenta insieme una vera utilità per l'autorità militare, e sulla quale aleggia un vero spirito di equità e di conve-

nienza per la convenzione stipulata tra il Comune ed il Governo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a cedere e permutare col municipio di Torino gli immobili e i diritti immobiliari descritti nello schema di contratto inteso tra l'Amministrazione della guerra, rappresentata dal colonnello Angelo Chiarle, direttore del genio militare, ed il detto municipio, rappresentato dal sindaco onorevole Secondo Frola, il 14 aprile 1904, ed accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 15-29 aprile 1904, sanzionata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 maggio successivo, n. 13,761.

(Approvato).

Art. 2.

Il contributo dell'uno per cento annuo sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio sarà a carico del bilancio della guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Il contratto che dovrà stipularsi in base allo schema di cui all'art. 1 e le altre convenzioni che intervenissero successivamente in dipendenza del medesimo saranno registrati col diritto fisso di lire 120.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli» (N. 442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione il disegno di legge: «Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 442).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Finali.

FINALI. Chi si proponesse la perequazione economica fra le varie regioni dell'Italia, si proporrrebbe un assunto assurdo e di impossibile esecuzione.

Fra gli Stati sono grandi le differenze dovute a cause ora fisiche, ora morali, ora alle une e le altre insieme, per le quali essi si differenziano non solo nella potenza politica, ma anche nella ricchezza, nell'industria, nell'abbondanza o deficienza di capitali, e nel movimento economico in genere. Le differenze che si riscontrano tra Stato e Stato si trovano in maggiore o in minore grado non solo fra regione e regione dello stesso Stato, ma anche tra provincia e provincia della stessa regione, e aggiungo tra comuni della stessa provincia, nei quali si verificano non di rado differenze gravissime nelle rispettive condizioni economiche.

Ma se il concetto della perequazione economica sarebbe assurdo e impossibile, altrettanto non è a dire di quell'obbligo di solidarietà che nasce dalla costituzione del paese in unità politica. L'unità politica porta di conseguenza che vi debba essere un vincolo di solidarietà tra le varie parti dello Stato, per modo che là dove si manifestino condizioni disagiate, dove si manifestino bisogni di provvedimenti e di opere che non possano compiersi con le sole forze locali, ivi lo Stato deve concorrere; perchè in uno Stato libero e civile, costituito ad unità, non v'è alcuna regione, alcuna parte dello Stato che non meriti tutta la sollecitudine, afflue di renderla partecipe, nella più larga misura possibile, dei benefici della politica convivenza; anzi dirò che la sollecitudine del Governo deve essere maggiore là dove è maggiore la deficienza e il bisogno.

A questo concetto si ispirava, e ne ha lasciato un nobile esempio, Giuseppe Zanardelli, il quale consacrò le ultime energie di un corpo affievolito per recarsi a vedere le condizioni e i bisogni della Basilicata ed avvisare ai rimedi opportuni. (*Approvazioni*).

I fati serbarono al forte Piemonte e alla sua providenziale Dinastia, la gloria di dare stabile fondamento alla libertà politica, e di esercitare un'azione egemonica, la quale condusse all'indipendenza ed all'unità d'Italia; ma non

bisogna dimenticare che le provincie meridionali, con a capo la loro capitale, Napoli, hanno una parte gloriosa nel Risorgimento italiano, e che tengono un posto cospicuo nella storia dell'indipendenza e dell'unità; anzi si può dire che in alcune solenni manifestazioni precorsero le altre regioni.

La Repubblica partenopea nel 1799 diede alla libertà tale un olocausto di nobili vite e di sangue che il simile non s'incontra nella storia di alcun'altra regione d'Italia. Nel 1815 fu un esercito napoletano che percorse l'Italia con una bandiera nella quale era scritto per la prima volta: « indipendenza italiana »; chè, se le sorti di quell'impresa non furono felici, fu conseguenza inevitabile di quel turbine, di quella catastrofe, che travolse con l'impero napoleonico ogni altra delle istituzioni che esso aveva creato.

Finalmente nel 1820, quando l'antica Costituzione era stata soppressa in Sicilia, l'ex-reame di Napoli diede primo in Italia a sé una Costituzione democratica e parlamentare, la quale durò parecchi mesi, e venne meno soltanto per tradimento di re fedifrago, e per la violenza invaditrice di armi straniere. Quindi se per Napoli e per le provincie meridionali si invoca il principio della solidarietà nazionale, lo si invoca a buona ragione, non solo attuale ma anche storico.

A quelle provincie non fu sempre resa nei giorni tristi, come nei lieti, piena ragione. Nel 1844 tutta Italia ebbe pianti e fremiti per i due fratelli Bandiera e per i loro compagni generosi che soccomberono a Cosenza. Ma quanti d'altre provincie piassero allora? Chi ricorda oggi i martiri Cosentini che in numero maggiore caddero sotto le palle borboniche? Ricordiamo, e continuiamo noi ad onorare le prodezze compiute dai regolari e dai volontari toscani, venuti specialmente dalle Università, che combatterono nel 1848 a Curtatone e a Montanara; ma ad un collega, il quale si occupava di cose storiche, io dovetti un giorno dimostrare con documenti alla mano, perchè egli si meravigliava di non saperlo, che la resistenza fortissima di Curtatone e Montanara, contro forze di gran lunga soverchianti, in parte era dovuta al 10° reggimento di linea napoletano, il quale unito fraternamente ai toscani si era segnalato nella nobile e valorosa resistenza.

Mi dispiace che non sia presente qui e assente il venerando nostro collega Mezzacapo, il quale è uno dei rari avanzi della difesa di Venezia, nella quale si distinsero con a capo il generale Guglielmo Pepe i Napoletani. Per la difesa di Venezia ai Napoletani fu resa piena giustizia; ma ormai è dimenticato che nel 1849 e 50 a Napoli appunto, col titolo di *unità italiana*, si svolse un processo contro i più eminenti cittadini di quella regione; ed a farci ricordare questo processo rivelatore pare che non basti neppure l'aver avuto a colleghi non pochi dei perseguitati in quel tempo, che furono eroi e martiri. Alludo al Settembrini, allo Spaventa, al Pica, al Pironti, allo Soialoja, di cui ora è fra noi il giovane figlio, e a tanti altri che onorarono così la storia del patriottismo italiano come il Senato.

Per questi precedenti avvenne, che quando il generale Garibaldi, compiuta la liberazione di Sicilia, sbarcò in Calabria e corse di flato a Napoli, trovò il paese meravigliosamente preparato a fondersi nella grande unità dell'Italia.

Basta, come mi suggerisce l'amico Cavalli, basta ricordare il 7 settembre. Il generale Garibaldi entrò in una città di mezzo milione di abitanti accompagnato da sei soli dei suoi seguaci, e non incontrò resistenza, benchè la città fosse presidiata dalla retroguardia di 40,000 uomini che si ritirarono seguendo la bandiera borbonica a Capua e a Gaeta. E badate, Napoli sapeva quale era la sorte a cui andava incontro. Napoli che era la più popolosa delle città italiane, la quale per secoli era stata la capitale dello Stato più grande d'Italia, centro d'affari e di commerci, che aveva il Governo più accentrato che immaginar si possa, Napoli divenne città di provincia e vi si compì l'unificazione, come in tutte le provincie meridionali, senza difficoltà e contrasto. Napoli, poi, appena fatta libera, curò i suoi miglioramenti igienici, materiali, edilizi, fin dove le sue forze consentivano, e andò anche più in là. Chi nega i grandi progressi compiuti nell'aspetto materiale, morale, edilizio, igienico della città di Napoli, o è troppo giovane che non potè vedere, o è troppo vecchio che non sa ricordare. (*Approvazioni*).

Ma nel tempo stesso, per conseguenza delle mutate condizioni e dei progressi che altrove si compievano, avveniva che Napoli risentisse deficienze nella sua vita economica.

Queste derivarono soprattutto dalle nuove correnti, che per la costruzione delle ferrovie presero i commerci; ed anche per nuove vie commerciali dal lato del mare, che per lo innanzi si può dire non fossero praticate, o servissero soltanto per fare scalo alla capitale.

Gli Abruzzi, per virtù delle ferrovie non fanno più capo a Napoli, bensì a Roma e all'Italia media e superiore. Anche le Puglie, il cui commercio si volgeva a Napoli, sono separate quasi interamente da Napoli nel senso commerciale; per le ferrovie risalgono la penisola italiana, oppure avviano direttamente i loro commerci marittimi dal rinnovato porto di Bari e da altri porti, e vi ricevono gli esterni prodotti.

La unità politica poi, avendo di necessità fatto abolire le dogane interne, non ha potuto a meno di riuscire, in certi rispetti, pregiudizievole, così a Napoli come ad altre regioni, per quelle industrie le quali non erano in condizioni di lottare con l'industrie stesse più fiorenti e fornite di maggiori mezzi che si trovavano in altre regioni del Regno. È un fenomeno che accompagna necessariamente ogni abolizione di confine doganale, i cui effetti non si avvertirono soltanto a Napoli ma anche in altre città e regioni; però a Napoli si risentirono di più, perchè centro di maggior popolazione, in cui uno spostamento d'interessi e di attività economica produce maggior dissesto.

Io non esaminerò partitamente le varie proposte che sono contenute nei 38 articoli del disegno di legge che mirano ad agevolare l'esercizio dell'industrie nella città di Napoli, a migliorare le condizioni del vivere di quella popolazione operaia, a diffondere la istruzione professionale, e ad elevare tutta la istruzione pubblica, rivolgendola alle sue applicazioni.

Senza analizzare questi articoli io concedo il mio voto ben volentieri a tutti questi provvedimenti. Non dobbiamo dimenticare che anche altre nostre regioni o provincie che stanno in cima del progresso economico, e che si trovano in condizione d'invidiata ricchezza, ebbero bisogno dell'aiuto dello Stato. Non posso altrimenti riguardare il beneficio che, appena liberata la Lombardia dalla dominazione austriaca, venne da un grande prestito concesso alla città di Milano.

Per virtù propria e per virtù di circostanze favorevoli, Milano prese uno slancio meravi-

glioso; per modo che essa è la prima delle città italiane nel campo dell'industria e dei capitali accumulati.

Ma Torino, Firenze ebbero direttamente dallo Stato sussidi, compensi, ristoro, quando cessarono di essere capitali del nuovo Regno d'Italia.

Io penso che nessuno dovrebbe negare il suo assenso a questo progetto di legge, inteso a dare una vita industriale ed economica alla città di Napoli, a migliorarne le condizioni morali e materiali.

Onorevoli colleghi, una nuova scuola di pubblicisti fondandosi sopra dati statistici, i quali sembrano dover servire solamente a comodo di certi preconetti, non a scoprire la verità, tutto giorno ci assedia con sottili calcoli di tornaconto; i quali talvolta, pare, mirino ad indebolire l'amore e il sentimento dell'unità nazionale. Il Senato, nel quale si accoglie tanto patriottismo, spero vorrà approvare con largo suffragio questo progetto di legge che è una solenne manifestazione di solidarietà nazionale. (*Approvazioni vivissime e generali*).

BORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGINI. Ho chiesto la parola, ma col proposito di non tediare il Senato con molte considerazioni e col proposito fermo inoltre di non abusare del suo tempo, molto prezioso. Io ho chiesto la parola quasi per un sentimento di dovere.

Io abitai, nella mia vita, più di venti anni nelle provincie meridionali ed abitai più di dieciotto anni la città di Napoli. Conobbi quelle popolazioni, potei apprezzarle, le ho amate e le amo tuttavia. Questa è la ragione per cui ho chiesto la parola.

Oggi si tratta di una legge la quale ha per obiettivo di promuovere il miglioramento economico di Napoli. Questa legge ha in sé tutti i mezzi che sono necessari perchè questo scopo si raggiunga, e sotto questo aspetto è una legge che costituisce un atto di saggia e preveggenza politica.

Per essa Napoli, che fu già capitale del più grande dei reami italiani caduti, e che è alla testa di provincie intelligenti, di provincie fertili e di provincie bellissime, potrà facilmente, volendo, come vorrà, risorgere industrialmente ed economicamente; e senza dub-

bio, la risurrezione industriale ed economica di quelle provincie e specialmente di Napoli, sarà fattrice di grande e feconda prosperità, la quale non potrà a meno di riverberarsi sulla madre patria.

I sacrifici che per questa legge sono imposti al paese, indubbiamente sono gravi, ma sono egualmente grandi i benefici che se ne potranno ottenere, se Napoli e le provincie meridionali sapranno trarne frutto.

Fu detto che questa era una legge di eccezione e che come tale era una legge non raccomandabile; e veramente legge di eccezione è, ma è una legge giusta, inquantochè anche le varie parti di un solo paese, come diceva già il senatore Finali, hanno un dovere di solidarietà tra di loro, per venirsi in aiuto reciprocamente, quando il bisogno di alcune nell'interesse di tutte lo richiede.

E se vi è caso in cui le varie parti d'Italia possano e debbano venire in aiuto di Napoli, è precisamente questo: perchè noi non possiamo dimenticare che le provincie meridionali, e Napoli con esse, furono, per secoli, soggette a tristi Governi, i quali, invece di educare quelle popolazioni, invece di eccitarne l'intelligenza, invece di fare che la loro attività si svolgesse e fosse produttiva, non fecero mai altro se non che snervare tutte le loro energie. Ora egli è appunto in nome di questa solidarietà che l'Italia intiera, in tempi di libertà, deve riparare gli errori e le colpe di un lungo periodo di servaggio. (*Bene*).

D'altronde con questa legge si conseguirà anche un altro intento anche più grande: questa legge contribuirà a rendere anche più stretta la buona unione fra le varie regioni della penisola, e tutte queste provincie insieme cementeranno sempre più la unità della Patria in un sentimento di affetti e di propositi patriottici e comuni.

Io rendo merito per conto mio alla memoria di Giuseppe Zanardelli che ne fu l'iniziatore. Io credo che il paese debba essere grato al Governo del Re, il quale, con tanta sollecitudine e con tanto amore, seppe in poco tempo raccoltone il concetto, formulare questa legge e portarla alla discussione e al voto della Camera e del Senato, il quale, spero, sarà per dare ad essa un voto favorevole, cui le provincie meridionali e Napoli con esse, accoglien-

dolo con riconoscenza, sapranno rispondere degnamente. Ed ora, unendomi al mio buon amico, il senatore Municchi che come me e con me ha abitato Napoli e scrisse con tanto affetto la relazione su questa legge, io faccio un voto con lui, ed è questo, che, come disse benissimo il nostro Aleardi, Napoli che perdette lo scettro d'imperatrice, possa, lavorando, acquistarne un altro per lei molto più ambito, per lei e per l'Italia anche più utile. (*Benissimo*).

D'ANTONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Antona.

D'ANTONA. Giacchè vedo che nessuno dei miei colleghi ed amici di Napoli prende la parola, mi consenta il Senato due minuti, esclusivamente per ringraziare gli oratori che mi hanno preceduto, il relatore, e specialmente i membri del Governo. Io ho avuto appena l'onore di conoscere l'onor. presidente del Consiglio, perchè ho scambiato una volta sola poche parole con lui, ma io debbo dire il sentimento che anima Napoli e tutti i napoletani per convenire che tutti i membri del Governo, e specialmente il presidente del Consiglio, hanno voluto compiere un dovere, e compierlo con tutto l'animo e con tutto l'entusiasmo. L'argomento meritava le mie parole di plauso e di ringraziamento al presidente del Consiglio, ed agli altri membri del Governo; plauso che è l'espressione del sentimento della cittadinanza napoletana. Se S. E. il ministro vorrà mantenere la promessa di venire a Napoli, vedrà cogli occhi suoi quanta gratitudine è nell'animo dei Napoletani per l'intensità dell'opera da lui spiegata nell'adempimento di questo che egli ha creduto sempre suo dovere. Dopo queste dichiarazioni, io debbo fare le mie riserve, ed esprimere qualche cosa che valga come incitamento al Governo e provochi una promessa. Io dico: il Governo ha varato una bellissima corazzata, una robusta e forte corazzata; ma non ha provveduto bene al motore.

Ha provveduto agli sgravi, ha provveduto ai mezzi d'incremento industriale, o almeno ha pensato, ha cercato di provvedere; ma le promesse non sono state pari ai provvedimenti solleciti che la cittadinanza napoletana si augurava; intendo parlare del motore, che è rappresentato dalla facilità dei traffici che s'imperniano nella disposizione della stazione ferroviaria e

del porto. È impossibile, ed è inutile farsi illusioni che Napoli continui a muoversi in questi stretti limiti del porto e della stazione ferroviaria, i quali sono assolutamente insufficienti al movimento attuale; s'immagini poi cosa dovrà succedere quando questo movimento sarà aumentato dallo sviluppo industriale che tutti ci auguriamo.

Comprendo che nella legge, nella relazione, nella promessa del Governo, si prese in serio esame tutto questo problema ferroviario e portuale, ma non mi sembra che le due questioni si siano curate e risolte con quella sollecitudine colla quale avremmo noi desiderato. Comprendo l'impegno che anche il ministro dei lavori pubblici e il presidente del Consiglio hanno preso, ma francamente esso non dà grande affidamento. Io non voglio portare emendamenti, ma desidero che il presidente del Consiglio e il ministro dei lavori pubblici ripetano qui l'affidamento che sarà provveduto, in un periodo più breve che sia possibile, a queste due grandi esigenze, le quali sono indispensabili al completamento dell'opera. Bisogna che si faccia il motore a questo legno che è stato varato.

E dopo queste poche parole, io mi auguro che il Senato suffragherà col suo voto questa legge, e anzi prego i miei colleghi di cercare che questo voto sia unanime, perchè sarà bello, sarà nobile, sarà bene accetto a Napoli e impressionante il sapere che il Senato italiano ha suffragato questo progetto di legge con quasi unanimità di voti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ringrazio il senatore D'Antona delle gentili parole che mi ha rivolto.

Egli ha subito accennato ad una lacuna che s'incontrerebbe in questo disegno di legge; lacuna che consisterebbe nel non essersi ancora provveduto al problema ferroviario. Ora la questione sta in questi termini: mancava qualunque studio preciso per determinare quali opere fossero convenienti di fare e quale spesa importassero; studi che richiedono evidentemente un periodo abbastanza lungo, perchè oltre a compiere gli studi, bisogna sentire lo avviso del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici, e tutti quei pareri che sono prescritti dalla legge.

Ora noi ci trovavamo in questo bivio; o sospendere qualunque provvedimento per Napoli e aspettare che fossero compiuti questi studi, o provvedere a tutto ciò a cui era possibile provvedere subito, e rinviare a più tardi il provvedimento a cui ha alluso il senatore D'Antona. Io noto che l'art. 30 di questo disegno di legge dice appunto così:

« Con legge da presentarsi al Parlamento entro l'esercizio 1905-906 sarà autorizzata la spesa, con la ripartizione degli stanziamenti nei successivi esercizi, per eseguire lavori di ampliamento dei locali esistenti, di costruzione di nuovi locali e di sistemazione dei binari, atti ad assicurare pei viaggiatori e per le merci un servizio corrispondente alle esigenze del traffico, sia generale, che interprovinciale e locale ».

Qui c'è appunto l'impegno formale di provvedere entro quel tempo che è strettamente necessario, perchè si possano compiere gli studi. Io credo che questo art. 30 dia il più sicuro affidamento possibile che gl'intendimenti che il senatore D'Antona ha manifestato a nome della popolazione di Napoli saranno adempiti. Io ringrazio i senatori Finali e Borgnini che hanno interpretato esattamente il concetto fondamentale di questa legge, che è un principio di solidarietà nazionale, è una dimostrazione che tutta l'Italia dà per l'interessamento che porta alla vita e alla prosperità economica e sociale della più popolosa città d'Italia. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun' altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI D'INDOLE TRIBUTARIA ED ECONOMICA.

Art. 1.

Il Governo del Re, sentita la Giunta municipale di Napoli, salvo il disposto dell'art. 3, è autorizzato a rivedere la tariffa daziaria del Comune di Napoli nei limiti della presente legge, con facoltà di abolire o di ridurre i dazi

concernenti materie prime delle arti e delle industrie, o generi di più largo ed immediato consumo popolare.

(Approvato).

Art. 2.

Lo sgravio derivante dalla modificazione, di cui allo articolo precedente, non potrà essere inferiore per l'esercizio finanziario 1904-905 alla somma di lire 1,800,000, tenuto conto del reddito medio percepito nel biennio dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1903, per le voci di tariffa abolite o ridotte.

Con la medesima norma e col procedimento indicato nello articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato, nello esercizio finanziario 1905-906, ad introdurre ulteriori sgravii (compresa l'abolizione del dazio sul riso, mezzo riso e risino) nella tariffa daziaria di Napoli, con che l'onere non sia inferiore alla somma di lire 1,200,000. I detti sgravii resteranno consolidati negli anni successivi.

(Approvato).

Art. 3.

Con la pubblicazione della presente legge sono senz'altro aboliti nel Comune di Napoli i dazii sia governativi, che comunali e addizionali, concernenti le voci della tariffa daziaria del Comune medesimo indicate nella tabella A; e sono del pari senz'altro ridotti quelli relativi alle voci enunciate nella tabella B, e nelle proporzioni in questa specificate.

L'ammontare dello sgravio, conseguenza delle cennate abolizioni e riduzioni di dazi, determinato con la norma del reddito medio stabilito nell'articolo precedente, sarà imputato nella somma di L. 1,800,000 per l'esercizio 1904-905.

Per le soppressioni e riduzioni delle voci della tariffa, il cui reddito medio è stato determinato a calcolo, alla chiusura dell'esercizio 1904-905 sarà proceduto a conteggio tra le fatte previsioni di sgravio, e quelle realmente verificatesi, tenuto a base la media biennale del gettito 1901-903 col consuntivo 1904-905. Ogni avanzo o diminuzione andrà in aumento o diminuzione del 1,200,000 lire, riservato allo sgravio del secondo anno.

(Approvato).

Art. 4.

La somma annua netta dovuta dall'Amministrazione dello Stato al comune di Napoli per la gestione dei dazi di consumo in base alle leggi 14 maggio 1881, n. 198, 15 gennaio 1885 n. 2892, e 28 giugno 1892, n. 298, è determinata in L. 13,215,000.

Dal giorno in cui comincerà la corresponsione al comune di Napoli della nuova annualità, cesserà di essere dovuta al comune la quota di concorso per l'abolizione del dazio di consumo sugli alimenti farinacei, liquidata ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.

(Approvato).

Ar 5.

Il Governo del Re dovrà entro il 1903 restringere la cinta daziaria di Napoli, tenendo conto delle proposte, che gli verranno presentate dal municipio di Napoli.

Nella detta ipotesi le spese occorrenti alla sistemazione della nuova cinta daziaria, delle caserme e degli uffici doganali saranno a carico dello Stato e ad esse sarà provveduto con altra legge speciale, da presentarsi al Parlamento non oltre il 1906.

Gli opifici industriali attualmente esistenti nella zona da dichiararsi aperta agli effetti del dazio consumo in seguito alla riduzione della cinta, godranno lo stesso trattamento in quanto al dazio sui loro prodotti, delle fabbriche poste nella cinta daziaria, osservate le prescrizioni che saranno stabilite con analogo regolamento per la vigilanza e controllo e per la identità dei prodotti. Le spese di tale vigilanza e controllo, per la durata di 15 anni, saranno a carico dell'Amministrazione finanziaria.

(Approvato).

Art. 6.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie alla creazione d'una zona da dichiararsi aperta, giusta l'articolo precedente, e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali giusta il piano che sarà presentato dal Municipio non

oltre il 30 giugno 1906 e approvato con regio decreto.

In caso di espropriazioni la indennità dovuta ai proprietari degli immobili, sarà determinata nel modo indicato nell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento di Napoli. I termini stabiliti della legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanze del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Per provvedere alla esecuzione di dette opere nonchè all'espropriazione delle zone comprese nel detto piano, è autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Napoli con l'interesse del 3.50 per cento una serie di successivi mutui fino alla concorrenza di lire 5,000,000, ed estinguibili entro il termine di 50 anni.

(Approvato).

Art. 7.

I materiali di costruzione, le macchine e l'in genere tutto quanto potrà occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali, che sorgeranno nel territorio del comune di Napoli, entro il termine di dieci anni dalla data della pubblicazione della presente legge saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

(Approvato).

Art. 8.

Saranno pure esenti dal pagamento dei dazi doganali le macchine ed i materiali d'ogni specie destinati all'ampliamento, entro il termine stabilito dal precedente articolo, degli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio predetto.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere che gli stabilimenti industriali di che all'articolo 6 siano retti a regime di deposito franco.

In tal caso gli stabilimenti anzidetti saranno considerati fuori della linea doganale e si renderanno ad essi applicabili tutte le disposizioni della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).

(Approvato).

Art. 10.

Gli stabilimenti industriali ai quali sarà concesso di erigersi a regime di deposito franco, avranno facoltà di ritirare direttamente dalle isole, non soggette a privativa, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento del dazio di esportazione e di ogni altro diritto a favore dello Stato; salve le cautele da determinarsi dal Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 11.

Durante un periodo di 15 anni dal loro impianto, gli stabilimenti industriali, contemplati dall'art. 6 saranno esonerati dall'obbligo di rimborsare all'Amministrazione finanziaria le spese di vigilanza e di corrispondere agli impiegati ed agenti di finanza le indennità per operazioni da compiersi nell'interno dello stabilimento in quanto queste sieno richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle importazioni temporanee o alla esportazione di merci ammesse alla restituzione di diritti.

L'esonero dall'obbligo di corrispondere indennità ad impiegati e agenti di finanza per le operazioni anzidette sarà, per il medesimo termine, accordato agli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio del comune di Napoli alla data della pubblicazione della presente legge, quando l'applicazione delle disposizioni sulle importazioni temporanee o sull'esportazione con restituzione di diritti venga richiesta entro il termine di cinque anni della stessa data.

(Approvato).

Art. 12.

Per gli opifici nuovi e tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio del comune di Napoli, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

(Approvato).

Art. 13.

Gli opifici nuovi di cui nell'articolo 7 precedente ed i terreni che ne fanno parte inte-

grante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte per tutto il tempo per cui sarà applicata l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 14.

Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliassero o trasformassero non si potrà per il decennio, di cui nei due articoli precedenti apportare in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni aumento di sorta agli accertamenti stabiliti per tassa di ricchezza mobile, fabbricati e terreni.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune ed alla Camera di commercio di Napoli l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, mediante un canone da stabilirsi di accordo fra il comune e i ministri delle finanze, della marina e dei lavori pubblici.

Il comune e la Camera di commercio avranno facoltà di cedere all'industria privata l'esercizio dei bacini con l'applicazione di tariffe e in conformità di un regolamento, proposti dal comune di accordo con la Camera di commercio, ed approvati dai ministri dei lavori pubblici e della marina.

(Approvato).

Art. 16.

È autorizzato il Governo del Re a riservare, per un periodo di dieci anni, agli stabilimenti meccanici esistenti, ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio del comune di Napoli, la costruzione di materiale mobile ferroviario, per una quantità non minore di un ottavo del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato.

Le modalità per determinare i prezzi in rapporto alle condizioni generali del mercato e le cautele per l'appalto delle forniture di detto materiale saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di accordo col ministro del tesoro, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 17.

La maggiore escavazione di minerale, prevista nei contratti che regolano l'affitto delle reali Miniere dell'Elba, dei terreni ferriferi del Giglio e delle Fonderie di ferro di Follonica, rispettati i diritti acquisiti dagli stabilimenti di fusione attualmente esistenti, sarà concessa con obbligo espresso di destinare il minerale escavato, fino a concorrenza di 200,000 tonnellate, a soddisfare i bisogni degli industriali aventi stabilimenti nelle provincie meridionali ed a preferenza in quella di Napoli.

I fonditori che usufruiranno di tale concessione avranno dal canto loro l'obbligo di dare i loro prodotti, portati a Napoli, ad un prezzo non maggiore di quello che per tali prodotti si praticerà a Genova.

(Approvato).

CAPO II.

CONCESSIONE E DISTRIBUZIONE

DI FORZE MOTRICI.

Art. 18.

Il Governo è autorizzato a concedere a perpetuità e gratuitamente al Municipio di Napoli la facoltà di derivare tutta la forza idraulica, dipresso a 16,000 cavalli, ricavabile dalle sorgenti del Volturno, situate alla quota di 548 metri sul livello del mare, in territorio di Rocchetta provincia di Campobasso, allo scopo di condurre la forza predetta, trasformata in energia elettrica nel territorio del comune di Napoli in base a progetto tecnico da compilarli e approvarsi a norma del regolamento 28 novembre 1893, n. 710, per le derivazioni di acque pubbliche.

Le cause vertenti circa la demanialità di tali acque saranno sostenute a cura dello Stato, anche come rappresentante del comune.

L'opera è dichiarata di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865.

Nelle espropriazioni dei beni immobili, e dei diritti relativi ad immobili le indennità ai proprietari saranno liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1835 sul risanamento di Napoli.

(Approvato).

Art. 19.

Per la costruzione ed esercizio dell'opera sarà costituito un ente autonomo con statuto da proporsi dal Consiglio comunale di Napoli e da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Questo ente sarà amministrato da un Consiglio generale composto dal sindaco di Napoli presidente, dal direttore generale del Banco, dallo avvocato erariale capo, dallo Ispettore compartimentale del Genio civile, dal direttore della scuola di applicazione degli ingegneri, tutti di Napoli, e dal direttore delle opere pubbliche municipali, non che da due membri eletti dal Consiglio comunale fuori dei suoi componenti, e da tre membri nominati dal ministro dell'interno di concerto coi Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e delle finanze.

I membri del Consiglio generale eletti dal comune, nominati dal Ministero dell'interno, durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati. Le loro funzioni sono gratuite. Per quei membri, che hanno dimora fuori la provincia di Napoli il regolamento provvederà per le indennità di trasferta e di residenza.

Le convocazioni del Consiglio generale saranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 20.

Lo statuto di cui nel precedente articolo, oltre a contenere tutte le norme necessarie al funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, deve stabilire i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la forma e la misura della retribuzione, e determinare quanto si riferisce al numero, ai requisiti, al trattamento degli impiegati e degli operai.

(Approvato).

Art. 21.

Il Consiglio generale esercita le seguenti attribuzioni:

a) Nomina, mediante pubblico concorso, il direttore tecnico, e può licenziarlo nei casi e con le garanzie da stabilirsi con lo statuto di cui negli articoli 18 e 19;

b) Delibera i bilanci preventivi e i conti compilati dal Comitato esecutivo di cui nell'articolo seguente;

c) Delibera le nuove spese non previste in appaia, che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario, e le sottopone alla prescritta approvazione;

d) Delibera sulle proposte di contratti e su qualsiasi provvedimento che vincoli il bilancio oltre l'anno;

e) Autorizza le liti quando non si tratti della sola riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, e salvo i casi di urgenza per i quali basterà l'autorizzazione del Comitato esecutivo a norma dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 22.

Le attribuzioni che la legge 29 marzo 1903, n. 103, deferisce alla Commissione amministrativa, saranno invece esercitate, per l'azienda di cui nei tre articoli precedenti, da un Comitato esecutivo di persone tecnicamente competenti, composto di un presidente, nominato dal Ministero dell'interno di concerto con quelli delle finanze, dell'agricoltura e dei lavori pubblici e di due membri scelti dal Consiglio generale di amministrazione, [all'infuori dei suoi componenti.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni, ma possono essere confermati.

(Approvato).

Art. 23.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'azienda saranno annualmente approvati dal Ministero dell'interno, sentito il Consiglio comunale di Napoli.

(Approvato).

Art. 24.

Gli utili netti dell'azienda, accertati nel conto approvato, saranno destinati al miglioramento dell'azienda stessa e principalmente a ridurre il prezzo dell'unità di forza.

(Approvato).

Art. 25.

L'ente procederà alla distribuzione della energia direttamente, con rete propria.

Durante le ore del giorno la distribuzione della energia dovrà essere fatta esclusivamente a scopo di favorire le industrie nel comune di Napoli.

Nelle ore di notte l'energia, qualora non occorra alle industrie, può essere venduta nel territorio del comune di Napoli a qualsiasi scopo, sotto la condizione che il minor costo della produzione del cavallo idro-elettrico, vada con prevalenza a vantaggio dei consumatori diretti.

Nel caso che l'energia non possa essere utilizzata nel comune di Napoli, potrà, e sempre nelle ore di notte, essere venduta a chiunque e per qualsiasi scopo.

Le concessioni, indicate nei due precedenti capoversi, sono soggette ad essere risolte, qualora l'energia occorra ai bisogni delle industrie propriamente dette.

(Approvato).

Art. 26.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli il prestito del capitale occorrente alla esecuzione delle opere ed all'impianto completo del servizio pubblico di cui negli articoli precedenti.

Il prestito si farà in più rate da determinarsi a seconda dell'avanzamento dei lavori, con l'interesse del 3.50 per cento, e sarà ammortizzato per ciascuna rata in cinquanta anni.

Nei primi dieci anni di ciascun mutuo l'interesse sarà del 2.50 per cento.

Nei primi dieci anni dalla corrisponsione di ciascuna rata il municipio pagherà soltanto l'annualità d'interesse sulla rata stessa; negli ulteriori quarant'anni pagherà le annualità comprensive dell'interesse e della quota di ammortamento del capitale.

Le annualità come sopra dovute costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'azienda, e saranno garantite con le prescritte delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

(Approvato).

Art. 27.

Entro il 31 dicembre 1908 il Governo eserciterà il diritto di impiegare in servizi d'inte-

resse diretto o indiretto del comune di Napoli la forza idraulica derivabile dal Tusciano in eccedenza a quella concessa nel 1901 alla Società meridionale d'elettricità esistente in Napoli. Qualora la detta forza sia destinata in servizio diretto delle industrie napolitane, ne sarà fatta la concessione perpetua e gratuita al municipio con le condizioni e procedure prescritte negli articoli precedenti per le forze derivate dal Volturmo.

(Approvato).

Art. 28.

In tutto ciò che non è diversamente regolato dalla presente legge, si applicheranno all'azienda di produzione e distribuzione di forza motrice, di che nei precedenti articoli, le disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, con le norme che verranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

(Approvato).

CAPO III.

OPERE PUBBLICHE.

Art. 29.

È autorizzata la spesa di lire 12,500,000 per lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli; e sarà stanziata come appresso entro i limiti di 60 milioni assegnati alla parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

Esercizio 1907-908	L. 1,000,000
Esercizi dal 1908-909 al 1914-915	
in ragione di annue L. 1,500,000 »	10,500,000
Esercizio 1915-916	1,000,000
	<u>L. 12,500,000</u>

Nei bilanci dell'entrata corrispondenti agli esercizi nei quali saranno stanziate le somme per i lavori sovraindicati si iscriveranno sotto apposito capitolo le quote di contributo dovute dalle provincie e dai comuni a termini di legge.

Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 il Governo farà conoscere al comune entro il 30 giugno 1905 la linea perimetrale della zona da occuparsi nell'interesse del servizio ferroviario.

(Approvato).

Art. 30.

Con legge da presentarsi al Parlamento entro l'esercizio 1905-906 sarà autorizzata la spesa, con la ripartizione degli stanziamenti nei successivi esercizi, per eseguire lavori di ampliamento dei locali esistenti, di costruzione di nuovi locali e di sistemazione dei binari, atti ad assicurare pei viaggiatori e per le merci un servizio corrispondente alle esigenze del traffico sia generale che interprovinciale e locale.

(Approvato).

Art. 31.

È autorizzata la spesa di L. 30,000 occorrente per i lavori di colmamento del Mandracchio presso la strada Piliero e sarà imputata al fondo di L. 1,500,000 assegnato pel porto di Napoli dalla legge 13 marzo 1904.

Qualora per l'ampliamento dei locali destinati alla Regia dogana si debba occupare una parte della via Piliero e sempre che il comune faccia cessione di questa parte, lo Stato concorrerà alla spesa necessaria per la conseguente apertura di una via comunale, in prolungamento di via Marina.

(Approvato).

CAPO IV.

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE, TECNICA E PROFESSIONALE.

Art. 32.

La scuola d'applicazione degli ingegneri di Napoli è trasformata in scuola superiore politecnica.

Ai corsi attuali superiori sono aggiunti corsi complementari per dare maggiore sviluppo di pratica applicazione agli insegnamenti attuali, aggiungendovi quelli dell'elettrotecnica e delle costruzioni ed applicazioni elettriche, nonchè quelli riguardanti le costruzioni navali.

Per provvedere alla detta trasformazione ed ai nuovi corsi, il bilancio della scuola è aumentato di lire 45,000 annue, di cui 15,000 per dotazione dei gabinetti a cominciare dal 1904-905.

Per provvedere alla sistemazione ed aggiunzioni di nuovi locali, ed arredamenti necessari è assegnata la somma di lire 150,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della

pubblica istruzione da erogarsi nei tre esercizi 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907.

(Approvato).

Art. 33.

Nel bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-1905 (al titolo II, Spesa straordinaria) sarà stanziata la somma di lire 30,000 per le spese:

a) d'impianto di una officina meccanica, di un laboratorio di elettrotecnica, di un laboratorio di chimica tecnologica e per l'ampliamento dei gabinetti di macchine e di tecnologia della *sezione industriale* dell'istituto tecnico. L. 18,000

b) d'impianto di una scuola pratica commerciale, con banco modello, presso la sezione ragioneria dell'Istituto tecnico » 2,000

c) d'impianto di una officina nell'istituto nautico » 10,000

(Approvato).

Art. 34.

Nel bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-1905 e nei bilanci per gli esercizi finanziari successivi (al titolo I - Spesa ordinaria) sarà stanziata la somma di lire 17,000 per le spese annuali permanenti in servizio della Sezione industriale delle scuole serali, compresa la scuola per commessi di negozio, e della scuola commerciale con banco modello presso l'istituto tecnico.

La distribuzione della somma di lire 17,000 per le varie categorie di spese, sarà determinata con decreto reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 35.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio 1904-1905, in aggiunta agli attuali stanziamenti, saranno iscritte le seguenti somme a titolo di sussidio ed incoraggiamento a favore dei seguenti istituti:

Museo artistico industriale L. 6000
Istituto d'arti e mestieri « Casanova » » 2000
Scuola di lavoro a Tarsia » 2000
Istituto femminile Suor Orsola Benincasa » 3000

(Approvato).

Art. 36.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-1905 e nei successivi è apportato un aumento di L. 18,000 al capitolo 106 per maggiore contributo annuo a favore dei seguenti istituti:

1° Scuola industriale « A. Volta »	L. 7000
2° Museo artistico industriale . . . »	6000
3° Istituto d'arti e mestieri « Casanova » »	3000
4° Scuola professionale femminile « Regina Margherita » »	£000
	<hr/>
	L. 18,000

Nello stesso capitolo del bilancio sarà stanziata inoltre la somma di L. 16,000 come contributo annuo per l'istituzione di una Scuola di tessitura, e la somma di L. 20,000 come contributo per il mantenimento di una Scuola media di commercio, da istituirsi col concorso della Camera di commercio di Napoli.

(Approvato).

Art. 37.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà stanziata la somma di L. 50,000 da ripartirsi in due esercizi a partire dal 1904-1905, per concorso nelle spese d'impianto della Scuola di tessitura e per ampliamento del laboratorio e delle officine della Scuola industriale « Alessandro Volta » e del Museo artistico industriale di Napoli.

(Approvato).

Art. 38.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di L. 50,000 per cinque anni, a partire dall'esercizio 1905-1906, da erogarsi come aumento di dotazione agli istituti e gabinetti scientifici, alle scuole di disegno ed alla biblioteca della Regia Università di Napoli.

Sul capitolo: *supplemento alle dotazioni delle Regie Università* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per medesimo quinquennio, e per lo stesso fine, resta inoltre assegnata l'annua somma di L. 10,000.

La distribuzione annua della somma di lire 60,000, sarà, su proposta del Consiglio accademico, deliberata dal ministro della pubblica istruzione, ad eccezione di L. 2000, che restano assegnate all'istituto chimico farmaceutico per una scuola di prodotti chimici ad uso industriale.

FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSCO. Onorevoli colleghi, avrete probabilmente indovinato che, avendo chiesto di parlare su questo innocente articolo 38, non ho fatto che cercare l'occasione di constatare un fatto, ed è la commovente unanimità, con la quale il Senato ha onorato dei suoi suffragi tutti i precedenti articoli di questo disegno di legge e con la quale confido approverà anche l'ultimo di essi.

Io, che molto facilmente potevo e dovevo prevedere questo risultato da un'Assemblea così patriottica, volendo, prima che ad ogni altro, rivolgere al Senato i miei ringraziamenti, non mi sentivo autorizzato a farlo legalmente se non quando avesse emesso il suo voto.

Mi si perdoni dunque se ho tardato di qualche istante a compiere questo dovere per me santissimo. Sebbene ultimo fra i senatori napoletani, ma nativo proprio della città di Napoli, a cui è legata tutta la mia esistenza, non avrei potuto mancare al mio dovere di esprimere i sentimenti che animano me e tutti coloro i quali, appartenendo a quest'alto Consesso, si onorano della cittadinanza napoletana.

Grande è la nostra riconoscenza per l'ammirevole unanimità di propositi con la quale questo disegno di legge è stato approvato; come anche per l'Ufficio centrale, che, esaurendo in brevissimo tempo il suo lavoro, ne ha raccomandato l'accoglimento, e specialmente per l'illustre senatore Municchi, il quale, con la bella, elegante, sobria, ed affettuosa relazione, ha mostrato gl'intendimenti e la utilità della legge. E chi più di lui, che è stato tanti anni a Napoli, che ha avuto occasione di vedere le grandezze, e dirò anche le disgrazie, di quella illustre città, poteva e doveva saper fare quella relazione che egli ha fatto?

Il Senato, o signori, votando questo disegno di legge, come già lo ha votato la Camera elettiva, ha reso a Napoli un servizio eminente,

ma non soltanto per i benefici materiali che certamente verranno da questa legge, quanto per i sentimenti dai quali si è fatto guidare, conformi a quelli cui è stata ispirata la proposta; ed interpreti autorevolissimi di questi sentimenti, come opportunamente rilevava il presidente del Consiglio dei ministri, sono stati gli egregi senatori Finali e Borgnini.

Diciamoci francamente la verità, signori: non di solo pane vive l'uomo, e se con questa legge avete dato molto pane a Napoli, con gl'intendimenti che la ispirano, avete dato qualche cosa di più del pane, avete dato il rispetto e la stima per la mia diletta Napoli. (*Approvazioni*).

Quando l'onor. Finali è venuto tessendo la storia patriottica di quella città e di tutte le provincie del Mezzogiorno, ha risollevalo nobilmente lo spirito di quelle regioni, le quali potettero per un momento credere di essere state da altri dimenticate, ma quando vedono che in questa augusta Assemblea uomini del valore del Finali e del Borgnini, per i quali il patriottismo è stata tutta la legge della loro vita, se ne rammentano all'occorrenza, sapranno che le benemerienze delle popolazioni, se anche fossero per un momento trascurate, non si dimenticano certamente per sempre.

Voi dunque avete fatto molto con l'esprimere i veri intendimenti di questa legge, ed una gran parte di lode va data egualmente al Governo, che non li ha certamente dissimulati. Si tratta di un grande spirito di solidarietà, ma spirito di solidarietà che è stato determinato anche dal riconoscimento dei sacrifici nobilmente compiuti sull'altare della patria, per i quali si è venuto producendo quello stato di cose, che ha mostrata la necessità dei provvedimenti che venite attuando.

Molto vorrei dire ancora, o signori, per esprimere tutto l'animo mio, ma, all'ora in cui siamo giunti, avrei rimorso di far perdere altro tempo al Senato. Dico solo che, come cittadino napoletano e come senatore, non posso non esprimere la mia più alta soddisfazione, il mio più alto sentimento di riconoscenza; io mi sento moralmente sollevato dopo questa votazione, la quale, insieme col bene materiale che darà alla città di Napoli, assicurerà eziandio molto bene morale, che per tanto tempo si è aspettato, perchè se da tutte le inchieste una verità è uscita

incontestata essa è che, se qualche deficienza si è trovata nel campo morale, è stata una brutta conseguenza delle deficienze materiali ed economiche. Sollevate le condizioni economiche di questo grande popolo, ed avrete sbandito per sempre anche la possibilità delle deficienze morali; questo è il più gran bene che potrete fare a quella nobile regione.

La discussione che si è fatta in quest'Aula avrà ancora un'alta importanza educativa per tutta la nazione, perchè si saprà che quando una parte importante della nazione soffre, queste sofferenze non sono indifferenti alla legittima rappresentanza della nazione stessa, la quale comprende perfettamente che dai dolori di una parte non può mai emergere la sanità dell'intero. Quindi voi avete compiuto opera educativa di cui tutte le popolazioni italiane risentiranno l'effetto.

Io esprimo ancora una volta la mia riconoscenza, e sono sicuro che il Governo da parte sua farà tutto il possibile per meritare anche con la esecuzione della legge quella gratitudine che gli è dovuta; e mi è cagione a sperarlo il ricordare che fra i componenti l'attuale Gabinetto ve ne sono di quelli che non solo hanno dato prova di molta benevolenza per il Mezzogiorno in questa occasione, ma anche in altre occasioni.

Rammento per esperienze personali di dodici anni or sono, quando altra volta si picchiò all'uscio dello Stato per avere ausilio per la stre-

mata finanza della città di Napoli, che questi aiuti vennero prima dall'onor. Luzzatti e poi dall'onor. Giolitti, il quale fece onore alla cambiale firmata dal suo predecessore.

Se allora si ebbe un torto, fu di credere che cogli espedienti finanziari si potesse andare avanti, senza pensare ai rimedi radicali a cui si è pensato adesso.

Adesso il Governo ha provveduto; onore dunque a quei valentuomini che giungono sempre in tempo, quando si tratta di fare il bene di una parte importante della nazione. Io sono sicuro che gli uomini del Governo faranno nella esecuzione della legge quanto occorra perchè essa produca i suoi risultati. Quanto a Napoli, i suoi doveri li saprà comprendere, e non sarà indifferente a questi benefici che le si sono elargiti. Essa comprenderà perfettamente che se da una parte è stata aiutata, dall'altra conviene che si aiuti, e già abbiamo sintomi importanti, i quali rivelano il risascimento morale ed economico di un paese, che per un momento è potuto parere accasciato sotto il peso di tante sventure e di tanto abbandono, ma le cui forze ed energie latenti, essendo poderose ed efficaci, saranno certamente ridestate al primo grido di riscossa!

I fatti mostreranno quanto sia vero quello che io dico! (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 38.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

SOPPRESSIONI DI DAZIO

TABELLA A.

(Comune chiuso).

CATEGORIA 1ª — Materie prime per uso industriale.

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
Farine o fecole, anche abbrustolite, di patate e di qualunque altro vegetale.	Identica	Quint. L. 10 »	3,600 »
Alcool amilico, olio di resina, acqua-ragia e trementina.	Olio vegetale ed animale di qualunque sorta.	» 12 »	3,500 »
Sego grezzo o fuso	Sego grezzo, fuso o in candele . . .	» 6 »	6,000 »
Asfalto e simili bitumi, come l'albertide, l'elatarina, la pece minerale, il blac o catrame minerale.	Identica	» 0 70	8,775 «
Ferro ed acciaio di prima fabbricazione per uso di materiale da costruzione delle case e degli edifici:	Ferro ed acciaio di prima fabbricazione per uso di materiale da costruzione delle case e degli edifici:		
a) in barre e verghe	a) in barre e verghe	» 1 »	59,500 »
b) in bande nere	b) in bande nere	» 1 50	14,230 »
Ferro trafilato e filo di ferro	Ferro ed acciaio lavorato in articoli inerenti alla costruzione delle case, degli edifici e di altre opere stabilmente infisse al suolo.	» 10 »	2,000 »
Zinco in lastre	Zinco in lastre, in tubi ed altri lavori grossi (per uso di materiale da costruzione).	» 2 »	4,000 »
Rame filato in foglie o lamine, rosette e simili.	Identica	» 3 »	4,810 »
Legname per costruzione in tronchi ed in tavoloni.	Identica	» 0 50	109,980 »
Idem in assi segate	Identica	» 1 »	530 »
Carta da tappezzeria, bianca o bruna, non dipinta.	Identica	» 2 »	105 »
Cera grezza in pani, gialla o vergine, e non lavorata.	Identica	» 15 »	2,635 »
Cera in moccoli o mozzoni	Cera in moccoli e mozzoni	» 6 »	65 »
Spermaceto, paraffina, stearina e simili, non lavorati.	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche, fiammiferi di stearina.	» 20 »	50,000 »
Morchia liquida o in pasta	Identica	» 6 »	»
		Da riportarsi . . .	269,790 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
		Riporto . . . L.	269,790 >
Grassi in generale, non nominati a parte, compresi i grassi lucidi per i cuoi e l'oleina.	Identica (meno l'oleina)	Quint. L. 6 >	30,030 >
Carta da stampa di qualunque specie.	Carta di prima classe	> 1 >	15,000 >
Cartone	Identica	> 0 25	2,085 >
Totale dello sgravio sulle materie prime per uso industriale . . . L.			316,905 >

CATEGORIA II. — Generi di prima necessità o di uso popolare.

Animali pecorini e caprini cioè: arieti, pecore, capra, caproni e becchi, tanto della specie comune che di altre.	Identica	Uno L. 0 95	} 81,950 >
Agnelli e capretti	Identica	> 0 525	
Olio minerale	Identica	Quint. L. 6 >	164,530 >
Pesci secchi, affumicati, salati o in salamoia, eccetto quelli nominati a parte.	Identica	> 1 50	24,445 >
Alici e sarde salate, e tarantello, osami e cascami di tonno.	Alici e sarde salate e tarantello . .	> 15 >	9,865 >
Tonno fresco, capitone, anguilla. . .	Pesce fresco	> 15 >	15,000 >
Cefali	Identica	> 4 >	8,570 >
Ricotte fresche e ricottelle.	Ricotte fresche (eccetto le ricottelle).	> 10 >	71,360 >
Cacio bianco detto di Sardegna e casillo.	Identica	> 10 >	34,215 >
Cacio bianco detto di Sicilia e di Morea.	Identica	> 15 >	22,135 >
Fagioli	Identica	> 2 >	90,490 >
Fave secche o abbrustolite.	Identica	> 1 >	2,340 >
Legumi secchi d'ogni specie	Legumi secchi non nominati, cioè: ceci, piselli, lenticchie e cicerchie anche abbrustolite.	> 5 >	11,045 >
Da riportarsi . . . L.			535,945 >

SOPPRESSIONI DI DAZIO

TABELLA A.

(Comune chiuso).

CATEGORIA 1ª — Materie prime per uso industriale.

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
Farine o fecole, anche abbrustolite, di patate e di qualunque altro vegetale.	Identica	Quint. L. 10 »	3,660 »
Alcool amilico, olio di resina, acqua-ragia e trementina.	Olio vegetale ed animale di qualunque sorta.	» 12 »	3,500 »
Sego grezzo o fuso	Sego grezzo, fuso o in candele . . .	» 6 »	6,000 »
Asfalto e simili bitumi, come l'albertide, l'elatarina, la pece minerale, il blac o catrame minerale.	Identica	» 0 70	8,775 «
Ferro ed acciaio di prima fabbricazione per uso di materiale da costruzione delle case e degli edifici:	Ferro ed acciaio di prima fabbricazione per uso di materiale da costruzione delle case e degli edifici:		
a) in barre e verghe	a) in barre e verghe	» 1 »	59,500 »
b) in bande nere	b) in bande nere	» 1 50	14,230 »
Ferro trafilato e filo di ferro	Ferro ed acciaio lavorato in articoli inerenti alla costruzione delle case, degli edifici e di altre opere stabilmente infisse al suolo.	» 10 »	2,000 »
Zinco in lastre	Zinco in lastre, in tubi ed altri lavori grossi (per uso di materiale da costruzione).	» 2 »	4,000 »
Rame filato in foglie o lamine, rosette e simili.	Identica	» 3 »	4,810 »
Legname per costruzione in tronchi ed in tavoloni.	Identica	» 0 50	109,980 »
Idem in assi segate	Identica	» 1 »	530 »
Carta da tappezzeria, bianca o bruna, non dipinta.	Identica	» 2 »	105 »
Cera grezza in pani, gialla o vergine, e non lavorata.	Identica	» 15 »	2,635 »
Cera in moccoli o mozzoni	Cera in moccoli e mozzoni	» 6 »	65 »
Spermaceto, paraffina, stearina e simili, non lavorati.	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche, flammiferi di stearina.	» 20 »	50,000 »
Morchia liquida o in pasta	Identica	» 6 »	»
		Da riportarsi. . .	269,790 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
		Riporto . . . L	269,790 »
Grassi in generale, non nominati a parte, compresi i grassi lucidi per i cuoi e l'oleina.	Identica (meno l'oleina)	Quint. L. 6 »	30,030 »
Carta da stampa di qualunque specie.	Carta di prima classe	» 1 »	15,000 »
Cartone	Identica	» 0 25	2,065 »
Totale dello sgravio sulle materie prime per uso industriale . . . L.			316,905 »

CATEGORIA II. — Generi di prima necessità o di uso popolare.

Animali pecorini e caprini cioè: arieti, pecore, capra, caproni e becchi, tanto della specie comune che di altre.	Identica	Uno L. 0 95	} 81,950 »
Agnelli e capretti	Identica	» 0 525	
Olio minerale	Identica	Quint. L. 6 »	164,530 »
Pesci secchi, affumicati, salati o in salamoia, eccetto quelli nominati a parte.	Identica	» 1 50	24,445 »
Alici e sarde salate, e tarantello, ossami e cascami di tonno.	Alici e sarde salate e tarantello . .	» 15 »	9,865 »
Tonno fresco, capitone, anguilla. . .	Pesce fresco	» 15 »	15,000 »
Cefali	Identica	» 4 »	8,570 »
Ricotte fresche e ricottelle.	Ricotte fresche (eccetto le ricottelle).	» 10 »	71,360 »
Cacio bianco detto di Sardegna e casillo.	Identica	» 10 »	34,215 »
Cacio bianco detto di Sicilia e di Morea.	Identica	» 15 »	22,135 »
Fagioli	Identica	» 2 »	90,490 »
Fave secche o abbrustolite.	Identica	» 1 »	2,340 »
Legumi secchi d'ogni specie	Legumi secchi non nominati, cioè: ceci, piselli, lenticchie e cicerchie anche abbrustolite.	» 5 »	11,045 »
Da riportarsi . . . L.			535,945 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-04 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
		<i>Riporto . . . L.</i>	535,915 >
Frutti secchi di seconda qualità, cioè castagno disseccate e tutti gli altri frutti secchi con compresi nell'attuale tariffa tra i frutti secchi di prima qualità.	Frutti secchi di seconda qualità (con la relativa declaratoria).	Quint. L. 1 >	8,240 >
Fichi secchi di seconda qualità, cioè riposti in botti, ceste, casse e in recipienti simili di peso ognuno superiore a 5 chilogrammi.	Fichi secchi di seconda qualità (con la relativa declaratoria).	> 0 25	5,100 >
Uova in generale crude o cotte . . .	Identica	> 10 >	215,160 >
Sapone molle nero	Identica	> 5 >	2,015 >
Tonno salato	Comacchio, anguille, ecc.	> 25 >	500 >
Gramigna	Identica	Varii secondo il modo di trasporto.	16,575 >
Totale dello sgravio sui generi di prima necessità o di uso popolare . . . L.			784,215 >

(Comune aperto).

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
Animali pecorini e caprini, cioè arieti, pecore, capre, caproni e becchi, tanto della specie comune che di altre.	Identica	Uno L. 0 95	
Agnelli e capretti	Identica	» 0 525	
Riso	Identica	Quint. 4 »	
Farine e fecole, anche abbrustolite, di patate e di qualunque altro vegetale.	Farine e fecole, anche abbrustolite di patate e di qualunque altro vegetale eccetto quelle nominate a parte.	» 8 60	
Pesci secchi, affumicati, salati o in salamoia eccetto quelli nominati a parte.	Identica	» 1 50	
Alici e sardo salata e tarantello, ossami e cascami di tonno.	Identica	» 15 »	
Tonno salato	Comacchio, anguille, ecc.	» 25 »	
Pesce fresco	Identica	» 15 »	
Ricotte fresche (comprese le ricottelle).	Ricotte fresche (eccettuate le ricottelle).	» 10 »	
Cacio bianco detto di Sardegna compreso il cosiddetto casillo.	Identica	» 10 »	
Cacio bianco detto di Sicilia e di Morea.	Identica	» 15 »	
Fagioli	Identica	» 2 »	
Fave secche od abbrustolite	Legumi secchi non nominati, cioè: piselli, lenticchie, cicerchie anche abbrustolite	» 1 »	
Legumi secchi d'ogni specie	Identica	» 5 »	
Frutti secchi di Iª qualità	Identica	» 5 »	
» » IIª »	Identica	» 1 »	
Fichi secchi	Identica	» 0 25	
Mostarda liquida ed in polvere, mosto cotto con frutti o senza, senapa in graui od in polvere, liquida o mista con qualunque altra sostanza, e salse di ogni altra specie non nominate a parte.	Identica	» 15 »	
Alcool amilico, olio di resina acquaragia e trementina.	Olio vegetale ed animale di qualunque sorta.	» 8 »	
Olio minerale	Identica	» 4 »	
Sego grezzo, fuso o in candele	Identica	» 4 »	
Frutti e semi oleiferi	Identica	» 2 »	
Cera grezza in pani, gialla, vergine e non lavorata.	Identica	» 15 »	
Cera in moccoli o mozzoni	Identica	» 6 »	

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
Sapone molle nero	Identica	Quint. L. 5 »	
Sapone solido, bianco o colorato, in pani, liste o simili non profumato.	Identica	» 20 »	
Spermaceto, paraffina, stearina e simili non lavorati.	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche e fiammiferi di stearina.	» 20 »	
Morchia liquida o in pasta	Identica	» 6 »	
Grassi in generale non nominati a parte compresi i grassi lucidi per cuoi.	Identica	» 6 »	
Amido	Identica	» 6 »	
Riso con buccia e mezzo riso	Identica	» 2 »	
Risino	Identica	» 1 84	
Ammontare totale dello sgravio (in via approssimativa) L.			25,000

Riassunto della Tabella A.

Comune chiuso	{	Categoria Iª — Materie prime per uso industriale L.	316,905
		» IIª — Generi di prima necessità o di uso popolare . . »	784,215
Comune aperto		»	25,000
Totale L.			1,126,120

TABELLA B

RIDUZIONI DI DAZIO

(Comune chiuso).

Genere da sgravare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Dazio nuovo	Ammontare dello sgravio
Animali suini, cioè porci, verri o maiali (a peso vivo).	Identica	Quint. 15 80	6 >	400,780 >
Lardo salato e sugna o strutto bianco.	Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna o strutto bianco.	> 37 30	25 >	30,000 >
Vacche, tori e bufale	Identica	> 33 >	20 >	233,100 >
Totale dello sgravio L.				663,880 >

(Comune aperto).

Vacche, tori e bufale	Identica	Uno 33 >	20 >	
Animali suini, cioè porci, verri o maiali.	Identica	> 16 >	8 >	
Lardo salato, sugna o strutto bianco.	Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna e strutto bianco.	Quint. 37 50	25 >	
Ammontare dello sgravio (in via approssimativa) L.				10,000 >

Riassunto della Tabella B.

Ammontare dello sgravio pel comune chiuso L.	663,880
Id. pel comune aperto >	10,000
Totale L.	<u>673,880</u>

RIASSUNTO GENERALE

TABELLA A. — Soppressione di dazio L.	1,126,120
TABELLA B. — Riduzioni di dazio >	673,880
Totale generale L.	<u>1,800,000</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Genere da esentare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Ammontare dello sgravio
Sapone molle nero	Identica	Quint. L. 5 »	
Sapone solido, bianco o colorato, in pani, liste o simili non profumato.	Identica	» 20 »	
Spermaceto, paraffina, stearina e simili non lavorati.	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche e fiammiferi di stearina.	» 20 »	
Morchia liquida o in pasta	Identica	» 6 »	
Grassi in generale non nominati a parte compresi i grassi lucidi per cuoi.	Identica	» 6 »	
Amido	Identica	» 6 »	
Riso con buccia e mezzo riso	Identica	» 2 »	
Risino	Identica	» 1 84	
Ammontare totale dello sgravio (in via approssimativa) L.			25,000

Riassunto della Tabella A.

Comune chiuso	{	Categoria Iª — Materie prime per uso industriale L.	316,905
		» IIª — Generi di prima necessità o di uso popolare . . »	784,215
Comune aperto		»	25,000
Totale L.			<u>1,126,120</u>

TABELLA B

RIDUZIONI DI DAZIO

(Comune chiuso).

Genere da sgravare	Voce dell'attuale tariffa	Dazio attuale	Dazio nuovo	Ammontare dello sgravio
Animali suini, cioè porci, verri o maiali (a peso vivo).	Identica	Quint. 15 80	6 »	400,780 »
Lardo salato e sugna o strutto bianco.	Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna o strutto bianco.	» 37 50	25 »	30,000 »
Vacche, tori e bufale	Identica	» 33 »	20 »	233,100 »
Totale dello sgravio L.				663,880 »

(Comune aperto).

Vacche, tori e bufale	Identica	Uno 33 »	20 »	
Animali suini, cioè porci, verri o maiali.	Identica	» 16 »	8 »	
Lardo salato, sugna o strutto bianco.	Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna e strutto bianco.	Quint. 37 50	25 »	
Ammontare dello sgravio (in via approssimativa) L.				10,000 »

Riassunto della Tabella B.

Ammontare dello sgravio pel comune chiuso L.	663,880
Id. pel comune aperto »	10,000
Totale. L.	<u>673,880</u>

RIASSUNTO GENERALE

TABELLA A. — Soppressione di dazio L.	1,126,120
TABELLA B. — Riduzioni di dazio. »	673,880
Totale generale. L.	<u>1,800,000</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

MUNICCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, *relatore*. Compio il dovere di riferire che sono pervenute al Senato le seguenti petizioni, che riguardano l'articolo che era già 16 nel progetto ministeriale, e che è divenuto 17 dopo la discussione della Camera dei deputati; articolo che riguarda la prelazione assicurata agli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle provincie meridionali, e specialmente a Napoli, sulla eccedenza di escavazione delle miniere demaniali dell'Elba, esercitate per contratto da una speciale Società.

Queste petizioni sono: della Camera di commercio ed arti di Livorno, in data 22 giugno, del municipio di Livorno, in data 20 giugno, della Camera di commercio e arti di Firenze, in data 21 giugno, della Società anonima della fonderia del Pignone del 25 giugno, e finalmente delle Associazioni industriali e commercianti di Livorno, in data 27 giugno.

Egredi colleghi, mi allietta l'animo il pensare che la data di queste petizioni dimostra come esse potessero essere presentate anteriormente al giorno, in cui Camera e Governo si misero di accordo per assicurare i diritti quesiti dagli stabilimenti di fusione prima esistenti. E la mia compiacenza viene dal considerare che ora non vi è più ragione di dissidio alcuno.

Permettetemi che vi dica che la nomina della mia modesta persona a relatore di questa legge, di cui molto ringrazio i colleghi dell'Ufficio centrale, data la mia qualità di toscano, ha un significato politico, perchè oggi in proposito delle petizioni di Toscani sorge un toscano a dire, indovinando il loro pensiero, che essi non avrebbero presentate le loro proteste e petizioni, se avessero pensato che anche senza il loro ricorso si sarebbe rimediato, consacrando, come di giustizia, nella legge il rispetto alle giuste aspettative ed al diritto quesito di tutti.

Manca ora ogni ragione di dissenso: il principio di solidarietà nazionale è universalmente sentito da tutti in Toscana, come in tutte le altre provincie d'Italia, per l'approvazione di questa legge, di cui con ragione fu dato il merito dell'iniziativa al compianto, illustre Giuseppe Zanardelli, mentre all'attuale presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, deve darsi larga lode, perchè efficacemente ne ha voluto proseguire l'opera.

Quindi, tutti siamo concordi nell'intento, che è nazionale, di giovare alla patriottica per quello che ha eloquentemente dimostrato il collega Finali, alla cara com'è apparso dal sentimentale discorso del mio amico Giuseppe Borgnini, alla grata Napoli, come ci hanno detto gli onorevoli senatori D'Antona e Fusco. Sì, Napoli è patriottica, è cara, e sarà grata; noi tutti votiamo per la sua trasformazione; ed è bello, egregi Colleghi, è lieto il pensare che l'ultimo giorno del lavoro in questa parte di sessione del nostro Senato, sia il primo giorno della redenzione, mediante il lavoro e l'industria, della nostra amata Napoli. (*Approvazioni vicissime*).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « *Provvedimenti per la città di Roma* » (N. 443).

PRESIDENTE. Ed ora, dopo la cara Napoli, passiamo alla grande Roma. (*Approvazioni vicissime, ilarità*).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge: « *Provvedimenti per la città di Roma* ».

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 443).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Signori senatori, lo stato davvero deplorabile nel quale sono nella Università di Roma alcuni istituti scientifici, e soprattutto i locali dedicati ad importanti insegnamenti, l'esempio dato da molte città italiane di provvedere a proprie spese di convenienti locali le loro Università; e din fine un eloquente appello fatto dall'onor. ministro della pubblica istruzione in questa Aula al Comune di Roma perchè a tempo debito e con i mezzi di cui può disporre concorra anche esso col Governo al completamento dell'Università di Roma, hanno fatto nascere in molti di noi l'aspettazione che in questi ultimi accordi fatti tra Comune e Stato fosse compreso qualche provvedimento per gli edifici universitari che occorre di costruire.

Come tutti ora sanno, questa volta la nostra aspettazione è stata delusa; ma quello che non si è fatto ora potrà esser fatto in accordi suc-

cessivi e per ciò non credo superflue alcune raccomandazioni che in questa occasione mi permetto di fare.

Mi affretto, o signori, a dichiarare che se il Comune di Roma non ha sinora offerto il suo concorso per il completamento della sua Università, non è per questo da credere che gli egregi uomini che rappresentano la cittadinanza di Roma e ne amministrano il Comune non abbiano a cuore il progresso e il decoro dell'Ateneo romano; ma egli è, o signori, che i cittadini di Roma ed i loro amministratori hanno il fermo convincimento che nella capitale del Regno spetti esclusivamente allo Stato il provvedere a tutto ciò che riguarda l'istruzione superiore.

Non si può veramente dire che questa opinione non sia fondata e sia erronea. L'esempio di tutti gli Stati civili è che gli istituti dedicati agli studi superiori nella capitale sono stati fondati o ampliati a spese dello Stato. Ciò hanno fatto anche quei paesi ai quali ripugna di più la centralizzazione, come sarebbe la Gran Bretagna.

Infatti il Governo inglese ha fatto successivamente per Londra, per gli studi superiori, quello che non ha fatto per nessun'altra città del Regno; dopo il *British Museum*, nell'ultima metà del secolo scorso ha fondato a spese dello Stato importanti istituti di istruzione superiore, istituti che sono gli elementi i quali stanno componendo quella grandiosa Università di Londra che si va successivamente organizzando.

Per l'Italia poi, o signori, noi non abbiamo solo l'obbligo di provvedere a un discreto insegnamento nella capitale, abbiamo altresì l'obbligo di adempiere le promesse solenni che abbiamo fatte al mondo civile, quando prendemmo possesso di Roma.

Noi abbiamo promesso di fare in Roma, per gli studi superiori, cose straordinarie, al di là di quello che ordinariamente si farebbe per una capitale dello Stato.

Altro significato non hanno certamente quelle famose parole della risposta che il Sella fece a Mommsen.

Ramenterete che il Mommsen con quel modo suo sbrigliato, ma ispirato sempre ad alti ideali politici, chiese al Sella: « Ora che siete a Roma, cosa farete? Saprete che a Roma, non

si sta senza elevati concetti, senza intendimenti cosmopoliti ». E il Sella rispose immediatamente: « Noi creeremo in Roma un grande centro di studi superiori, e questo sarà il miglior carattere cosmopolita che noi daremo alla città eterna. Queste parole, questa promessa dirò anzi, formale promessa, erano date dal ministro in nome dell'Italia e dal ministro che era il più competente ad esprimere il pensiero del Governo italiano che aveva forzato le porte di Roma. Questa promessa confermata dal plauso del Parlamento ebbe eco in tutti i paesi civili e fu considerata come il programma che l'Italia si proponeva di compiere in Roma, dove, avendo abbattuto l'ultimo avanzo del medio evo che era il potere temporale del Papato, apriva un nuovo periodo che stiamo traversando della storia della moderna civiltà.

Or bene il Governo italiano si è affrettato appena stabilito in Roma ad iniziare il compimento di questo programma; perciò a spese di Stato sono state espropriate nella Capitale i locali convenienti; colla legge per la Capitale a spese dello Stato venne espropriato sul Viminale non solo il convento ma anche quella grande area destinata agli istituti che successivamente dovevano essere costruiti, e il Parlamento ha invitato il Governo del Re a mettere nel bilancio dello Stato, in epoche successive, tutti i fondi che erano necessari per compiere le costruzioni di quell'insieme d'istituti che si dovranno costruire sul Viminale; si assegnò poi un fondo per l'Accademia dei Lincei e per i musei di scienze naturali che dovevano anche essere costruiti sull'area del Viminale. Ma una parte di quei fondi che erano destinati per tali musei furono assorbiti non tanto dall'Accademia dei Lincei, quanto per alcuni acquisti che si credè di fare. Nessuno però ha creduto che il Governo italiano non sia obbligato di restituire il fondo destinato alla costruzione dei musei dell'Università di Roma.

L'opinione che quei musei come tutti gli altri edifici universitari dovessero essere costruiti a spese dello Stato era opinione generale, accettata anche dai Ministeri che si succedettero sino a questi ultimi tempi.

Non può dunque dirsi che i componenti il Municipio di Roma abbiano avuto torto nel continuare a credere che lo Stato avrebbe adempiuto le promesse di fondare nella città di

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

MUNICCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, *relatore*. Compio il dovere di riferire che sono pervenute al Senato le seguenti petizioni, che riguardano l'articolo che era già 16 nel progetto ministeriale, e che è divenuto 17 dopo la discussione della Camera dei deputati; articolo che riguarda la prelazione assicurata agli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle provincie meridionali, e specialmente a Napoli, sulla eccedenza di escavazione delle miniere demaniali dell'Elba, esercitate per contratto da una speciale Società.

Queste petizioni sono: della Camera di commercio ed arti di Livorno, in data 22 giugno, del municipio di Livorno, in data 20 giugno, della Camera di commercio e arti di Firenze, in data 21 giugno, della Società anonima della fonderia del Pignone del 25 giugno, e finalmente delle Associazioni industriali e commercianti di Livorno, in data 27 giugno.

Egredi colleghi, mi allietta l'animo il pensare che la data di queste petizioni dimostra come esse potessero essere presentate anteriormente al giorno, in cui Camera e Governo si misero di accordo per assicurare i diritti quesiti dagli stabilimenti di fusione prima esistenti. E la mia compiacenza viene dal considerare che ora non vi è più ragione di dissidio alcuno.

Permettetemi che vi dica che la nomina della mia modesta persona a relatore di questa legge, di cui molto ringrazio i colleghi dell'Ufficio centrale, data la mia qualità di toscano, ha un significato politico, perchè oggi in proposito delle petizioni di Toscani sorge un toscano a dire, indovinando il loro pensiero, che essi non avrebbero presentate le loro proteste e petizioni, se avessero pensato che anche senza il loro ricorso si sarebbe rimediato, consacrando, come di giustizia, nella legge il rispetto alle giuste aspettative ed al diritto quesito di tutti.

Manca ora ogni ragione di dissenso: il principio di solidarietà nazionale è universalmente sentito da tutti in Toscana, come in tutte le altre provincie d'Italia, per l'approvazione di questa legge, di cui con ragione fu dato il merito dell'iniziativa al compianto, illustre Giuseppe Zanardelli, mentre all'attuale presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, deve darsi larga lode, perchè efficacemente ne ha voluto proseguire l'opera.

Quindi, tutti siamo concordi nell'intento, che è nazionale, di giovare alla patriottica per quello che ha eloquentemente dimostrato il collega Finali, alla cara com'è apparso dal sentimentale discorso del mio amico Giuseppe Borgnini, alla grata Napoli, come ci hanno detto gli onorevoli senatori D'Antona e Fusco. Sì, Napoli è patriottica, è cara, e sarà grata; noi tutti votiamo per la sua trasformazione; ed è bello, egregi Colleghi, è lieto il pensare che l'ultimo giorno del lavoro in questa parte di sessione del nostro Senato, sia il primo giorno della redenzione, mediante il lavoro e l'industria, della nostra amata Napoli. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Roma » (N. 443).

PRESIDENTE. Ed ora, dopo la cara Napoli, passiamo alla grande Roma. (*Approvazioni vicissime, ilarità*).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Roma ».

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 443).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Signori senatori, lo stato davvero deplorabile nel quale sono nella Università di Roma alcuni istituti scientifici, e soprattutto i locali dedicati ad importanti insegnamenti, l'esempio dato da molte città italiane di provvedere a proprie spese di convenienti locali le loro Università; e din fine un eloquente appello fatto dall'onor. ministro della pubblica istruzione in questa Aula al Comune di Roma perchè a tempo debito e con i mezzi di cui può disporre concorra anche esso col Governo al completamento dell'Università di Roma, hanno fatto nascere in molti di noi l'aspettazione che in questi ultimi accordi fatti tra Comune e Stato fosse compreso qualche provvedimento per gli edifici universitari che occorre di costruire.

Come tutti ora sanno, questa volta la nostra aspettazione è stata delusa; ma quello che non si è fatto ora potrà esser fatto in accordi suc-

cessivi e per ciò non credo superflue alcune raccomandazioni che in questa occasione mi permetto di fare.

Mi affretto, o signori, a dichiarare che se il Comune di Roma non ha sinora offerto il suo concorso per il completamento della sua Università, non è per questo da credere che gli egregi uomini che rappresentano la cittadinanza di Roma e ne amministrano il Comune non abbiano a cuore il progresso e il decoro dell'Ateneo romano; ma egli è, o signori, che i cittadini di Roma ed i loro amministratori hanno il fermo convincimento che nella capitale del Regno spetti esclusivamente allo Stato il provvedere a tutto ciò che riguarda l'istruzione superiore.

Non si può veramente dire che questa opinione non sia fondata e sia erronea. L'esempio di tutti gli Stati civili è che gli istituti dedicati agli studi superiori nella capitale sono stati fondati o ampliati a spese dello Stato. Ciò hanno fatto anche quei paesi ai quali ripugna di più la centralizzazione, come sarebbe la Gran Bretagna.

Infatti il Governo inglese ha fatto successivamente per Londra, per gli studi superiori, quello che non ha fatto per nessun'altra città del Regno; dopo il *British Museum*, nell'ultima metà del secolo scorso ha fondato a spese dello Stato importanti istituti di istruzione superiore, istituti che sono gli elementi i quali stanno componendo quella grandiosa Università di Londra che si va successivamente organizzando.

Per l'Italia poi, o signori, noi non abbiamo solo l'obbligo di provvedere a un discreto insegnamento nella capitale, abbiamo altresì l'obbligo di adempiere le promesse solenni che abbiamo fatte al mondo civile, quando prendemmo possesso di Roma.

Noi abbiamo promesso di fare in Roma, per gli studi superiori, cose straordinarie, al di là di quello che ordinariamente si farebbe per una capitale dello Stato.

Altro significato non hanno certamente quelle famose parole della risposta che il Sella fece a Mommsen.

Ramenterete che il Mommsen con quel modo suo sbrigliato, ma ispirato sempre ad alti ideali politici, chiese al Sella: «Ora che siete a Roma, cosa farete? Saprete che a Roma, non

si sta senza elevati concetti, senza intendimenti cosmopoliti». E il Sella rispose immediatamente: «Noi creeremo in Roma un grande centro di studi superiori, e questo sarà il miglior carattere cosmopolita che noi daremo alla città eterna». Queste parole, questa promessa dirò anzi, formale promessa, erano date dal ministro in nome dell'Italia e dal ministro che era il più competente ad esprimere il pensiero del Governo italiano che aveva forzato le porte di Roma. Questa promessa confermata dal plauso del Parlamento ebbe eco in tutti i paesi civili e fu considerata come il programma che l'Italia si proponeva di compiere in Roma, dove, avendo abbattuto l'ultimo avanzo del medio evo che era il potere temporale del Papato, apriva un nuovo periodo che stiamo traversando della storia della moderna civiltà.

Or bene il Governo italiano si è affrettato appena stabilito in Roma ad iniziare il compimento di questo programma; perciò a spese di Stato sono state espropriate nella Capitale i locali convenienti; colla legge per la Capitale a spese dello Stato venne espropriato sul Viminale non solo il convento ma anche quella grande area destinata agli istituti che successivamente dovevano essere costruiti, e il Parlamento ha invitato il Governo del Re a mettere nel bilancio dello Stato, in epoche successive, tutti i fondi che erano necessari per compiere le costruzioni di quell'insieme d'istituti che si dovranno costruire sul Viminale; si assegnò poi un fondo per l'Accademia dei Lincei e per i musei di scienze naturali che dovevano anche essere costruiti sull'area del Viminale. Ma una parte di quei fondi che erano destinati per tali musei furono assorbiti non tanto dall'Accademia dei Lincei, quanto per alcuni acquisti che si credè di fare. Nessuno però ha creduto che il Governo italiano non sia obbligato di restituire il fondo destinato alla costruzione dei musei dell'Università di Roma.

L'opinione che quei musei come tutti gli altri edifici universitari dovessero essere costruiti a spese dello Stato era opinione generale, accettata anche dai Ministeri che si succedettero sino a questi ultimi tempi.

Non può dunque dirsi che i componenti il Municipio di Roma abbiano avuto torto nel continuare a credere che lo Stato avrebbe adempiuto le promesse di fondare nella città di

Roma capitale un centro di studi superiori con intenti cosmopoliti. Ma ora, signori, le cose sono mutate, le importanti dichiarazioni fatte dall'onor. ministro della pubblica istruzione nello scorso dicembre hanno mostrato che il Governo ha sopra il concorso che lo Stato deve fare agli Istituti scientifici di Roma un concetto ben diverso da quello che ereditava dai Governi precedenti, incominciando dall'epoca del Sella.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione nella seduta in cui si discusse il suo bilancio, rispondendo ad alcune osservazioni fatte dal senatore Blaserna, recisamente combattè l'opinione che spetti esclusivamente allo Stato provvedere all'Università di Roma.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Non avrò reso esattamente il mio pensiero, ma questa non era la mia intenzione.

CANNIZZARO. Ringrazio l'onor. ministro della dichiarazione, ma mi si permetta di leggere quanto egli disse, rispondendo all'onor. Blaserna, il quale aveva lamentato che era obbligo dello Stato di riempire quel vuoto che si era fatto nella somma destinata ai Musei. Ecco le parole testuali dell'onorevole ministro: « Dico questo perchè, quando l'onor. Blaserna accennava alla legge del 1881, con cui lo Stato dava diversi milioni al comune di Roma, ed una parte di questi per l'Università di Roma, non posso interamente consentire con lui nel ritenere che questa spesa doveva farla interamente ed esclusivamente lo Stato, e che il comune non aveva alcuna ragione di concorrere in questa spesa che era per gli edifici dell'Università... »

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Su quei fondi che lo Stato aveva assegnato al comune; non era un principio generale ma si riferiva a quella legge speciale.

PRESIDENTE. Se non facessero conversazione, sarebbe meglio. (*ilarità*).

CANNIZZARO. ... e prosegue con un invito al comune di Roma, il che suppone che il comune di Roma debba concorrere...

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* È desiderabile sempre...

CANNIZZARO. Io accetto l'osservazione, ma è certo che il ministro affermò che il comune di Roma deve concorrere come tutti gli altri comuni dello Stato. Inoltre il ministro si astenne da qualunque promessa, e qui lodo almeno la

una lealtà di non alimentare illusioni di un assegno dello Stato per gli istituti scientifici che non volea darsi. Egli infatti non diede nessuna promessa di concorso dello Stato; invece si propose di applicare quella legge riguardante i provvedimenti per le Università per mezzo dell'aumento di tasse ed applicava tale legge anche a Roma. L'onor. ministro, pur convenendo che bisogna compire nel Viminale quell'insieme di istituti per le scienze naturali, soggiunse: « confido di poter fare per l'Università di Roma qualche cosa di simile a quello che fu fatto per l'Università di Padova, cioè trarre dal maggior provento delle tasse universitarie una cifra annua la quale con l'interesse e l'ammortamento potrebbe avere il capitale alla Cassa depositi e prestiti. In questo modo senza sensibile aggravio del bilancio, e per mezzo delle risorse della stessa Università, provvederò al nuovo locale ». Dunque è evidente dopo ciò che il ministro non trova per l'Università di Roma a far altro che quello che si fa per le altre Università. Val quanto dire non assume di provvedere a conto dello Stato con assegni straordinari a ciò che manca, e applica invece quella legge che fu fatta precisamente per provvedere ai bisogni delle diverse Università. Ma per applicare questi provvedimenti si richiede anche l'intervento del comune in un modo qualunque, e questo è bene che si rammenti.

Nella legge, per la quale si aumentavano le tasse universitarie, fu detto che tutto ciò che veniva ad essere percepito in più per l'aumento delle tasse, si doveva dividere in due parti. Una parte costituiva un fondo che si dava alla medesima Università donde era stato ricavato, ed era destinato precisamente a supplire i difetti di dotazione, i difetti di personale dei vari Istituti ed anche per borse di studio, per posti di perfezionamento e per le biblioteche universitarie. Insomma, questa parte era destinata per oggetti di studio, per spese annuali a profitto degli studi.

Questo fondo fu considerato dalle Università come una manna aspettata da tanto tempo per provvedere a tutte le deficienze degli studi sperimentali e specialmente se ne sentiva la necessità nella nostra Università per poter supplire alla mancanza di materiale scientifico e di strumenti, e per poter intraprendere dai vari

professori alcuni studi, ed anche per poter dare all'insegnamento un indirizzo pratico che attualmente non è sempre possibile dare.

Si disse pure che questo fondo potrebbe essere impiegato per gli edifici, ma per questi evvi stabilito un fondo apposito. Difatti l'altra metà della somma ricavata dall'aumento delle tasse, in luogo di restituirla alle Università donde era stata raccolta, va a formare un fondo complessivo destinato appunto alla costruzione ed alla riparazione degli edifici universitari. È messo questo fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione pubblica per impiegarlo in qualsiasi Università, purchè gli enti locali contribuiscano alla spesa. È questa ultima una condizione senza la quale l'onorevole ministro della pubblica istruzione non può impiegare questo fondo a beneficio di una data Università.

Orbene, se dura l'opinione nel comune di Roma di non dovere intervenire nella spesa dell'istruzione superiore, questo articolo non si potrà applicare a Roma ed avverrà il fatto che mentre che uno dei contribuenti maggiori di questo fondo è l'Università di Roma per il gran numero di studenti che ha, per cui raccoglie il maggior numero di tasse ed inoltre è quella che ha più bisogno di edifici nuovi, sarà precisamente l'Università di Roma che non potrà giovarsene, se non interviene almeno come formalità il concorso dei corpi locali.

Non facciamoci illusioni; non so se l'onorevole ministro se ne sia accorto, ma quella condizione è stata messa da coloro che avevano l'intento di far spendere quella somma complessiva per il minor numero di Università possibile e precisamente per quelle Università dove era già assicurato il concorso degli enti locali.

Ad ogni modo questa è la posizione; pare a voi che sia giusta? Una volta che mettete l'Università di Roma alla pari di tutte le altre dello Stato, una volta che non si provvede al compimento di tutte quel disegno di riforme che si era fatto, l'Università di Roma si trova in questa condizione: perchè è la Università della capitale il municipio non vi concorre, e per ciò essa non può trarre profitto dal fondo precisamente destinato alla costruzione degli edifici. A ragione perciò l'onorevole ministro, come ho già accennato, ha fatto un eloquente appello al comune di Roma, perchè si prepari a concorrere quando farà le nuove trattative per gli altri

edifici che dovranno sorgere nella città di Roma. Intanto però egli ha dovuto acconciarsi a non applicare il fondo speciale, destinato per gli edifici universitari, ed ha dovuto rivolgersi all'altro che deve essere a disposizione dell'Università, col quale si dovrebbe provvedere alle dotazioni e spese pel materiale e personale dei laboratori ed all'incoraggiamento degli studi, ecc.

Le condizioni della nostra Università diverranno ben dure, se non avrà neppure quel fondo che hanno tutte le altre per supplire a tante deficienze; per molti anni questo fondo dell'Università di Roma sarebbe impegnato pel pagamento del capitale degli edifici. Le altre Università avrebbero questo fondo intatto, e potranno sempre ricorrere coll'aiuto degli enti locali al fondo comune, quanto si tratterà di costruire o riparare edifici.

In non entrò in quell'argomento politico che riguarda cioè i rapporti tra Comune e Stato ed i doveri che lo Stato italiano ha per la sua capitale. È questione politica di cui lascio completamente responsabile il Governo dopo 30 anni di promesse. Noto soltanto che oggi dobbiamo constatare che queste promesse non sono state del tutto adempite. Ad ogni modo, poichè l'Università di Roma deve essere messa alla pari con tutte le altre, io ritengo che anche il comune debba essere messo in condizioni di concorrere alle spese della costruzione dei nuovi edifici in modo che parte del fondo comune destinato a tale scopo possa essere assegnato a Roma.

Prima di impiegare il fondo a disposizione dell'Università di Roma procuri il ministro a trarre più che può dall'indicato fondo comune facendo intervenire il comune.

Siguri, la legge che si fece impose alla città che hanno l'Università questo onere. Quando si disse che agli edifici non si può provvedere altrimenti che con il concorso dei comuni, ha forzato gli enti locali ad intervenire, quando anche ciò fosse grave per le loro condizioni economiche. Ad ogni modo è un onere che la legge ha richiesto per le città sedi di Università, fra le quali, anche quella di Roma.

Io non avrei altro da fare che leggere le parole del ministro dell'istruzione pubblica per l'appello che ha fatto al comune di Roma perchè si metta in grado di concorrere.

Io prego il ministro di aspettare l'esito delle

trattative col comune prima di esaurire il fondo a disposizione dell'Università, su cui hanno fatto tanto assegnamento i professori di scienze sperimentali.

Al comune è venuto questo onere dalla nuova legge. Se Roma non fosse capitale non sarebbero sorti questi bisogni di locali, bisogni sorti soprattutto dalla numerosa scolarasca che affluisce alla capitale.

Per ciò anche per gli insegnamenti sperimentali si richiedono maggiori mezzi, perchè nella capitale bisogna anche che il livello dell'insegnamento sia più elevato.

Quindi è necessario che il Governo aiuti il comune di Roma, ad adempiere l'onere che gli viene dall'essere capitale.

Quando il comune potrà dare il suo concorso alle spese dei nuovi edifici che occorreranno, allora l'Università di Roma sarà messa alla pari delle altre Università, e si farà qualche cosa di discreto, dico discreto perchè l'Università di Roma sarà sempre per i suoi istituti, inferiore ad altre Università del Regno, e certamente inferiore a quella di Torino.

Ritengo che non si potrà raggiungere quel superlativo che si desiderava e che facevano sperare le promesse fatte, ma almeno si potrà avere qualche cosa di sufficiente per gli studi superiori. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge che è sottoposta ora all'esame del Senato del Regno non ha per iscopo di provvedere a tutti i bisogni della città di Roma. Ha un fine limitato a questi due oggetti: il primo, principalissimo, di pareggiare il suo bilancio, perchè lo Stato, avendo riconosciuto che parecchie delle spese fatte da Roma erano state imposte al Municipio nella sua qualità di capitale del Regno, ha creduto suo obbligo di intervenire ad aiutarne la sistemazione del bilancio. Il secondo oggetto è di carattere secondario; si tratta di favorire la fabbricazione di case in Roma, cioè di provvedere a una deficienza generalmente lamentata. La questione sollevata dal senatore Cannizzaro riguardo l'Università di Roma esce dai confini di questa legge. Certo il Governo non può a meno di riconoscere che mantenere al più alto grado gli studi superiori

in Roma, è questione d'interesse nazionale. Consenta però il senatore Cannizzaro che io gli dica che non è soltanto questioni di locali, perchè quando in un'Università come quella di Roma vi sono uomini eminenti, come il senatore Cannizzaro e come tanti altri che appartengono a questa altissima assemblea, nessuno potrà mai dubitare che gli studi in Roma siano a un livello basso. Riconosco tuttavia che la questione dei locali ha la sua importanza. Essa si collega con la questione della sistemazione di gran parte dei locali governativi in Roma. Noi abbiamo una quantità di uffici pubblici che sono assolutamente collocati sul provvisorio. Il mio collega, il ministro di agricoltura, ha vari uffici in locali presi in affitto. Il ministro dell'interno ha parecchi uffici essenziali in case private. Il Governo si propone di studiare questo problema nel suo complesso e non mancherà certamente di mettere in prima linea la questione dei locali universitari. Non è possibile però di prendere in questo momento impegni positivi, perchè ci mancherebbe lo studio che è indispensabile per poter dare una risposta concreta. Ma il senatore Cannizzaro può esser certo che il Governo riconosce l'importanza della questione da lui sollevata, pur ritenendo che alla fama dell'Università romana provvedono già i nomi illustri dei professori di cui essa si onora. (*Approvazioni*).

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio di aver dato speranza, e speranza sicura, che questa questione dei locali sarà presa in considerazione.

Per ciò mi limito a pregare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica perchè non voglia esaurire subito quel fondo su cui cadono tante speranze dei professori e procuri di impiegare per gli edifici universitari di Roma il fondo comune a ciò destinato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo senz'altro alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Saranno trasformati, con ammortamento in 50 anni, in un prestito a cartelle colla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,

istituita con la legge 24 aprile 1898, n. 132, i cinque mutui in contanti, concessi al Comune di Roma, con ammortamento in 35 anni, dalla Cassa depositi e prestiti negli anni dal 1900 al 1904.

Con decreto Reale sarà stabilito il corso al quale dovranno essere considerate nella trasformazione le cartelle da emettersi.

Le 50 annualità costanti, senza carico d'imposta, dovute dal Comune per l'estinzione del prestito a cartelle, calcolate nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1904, n. 185, saranno pagabili a rate bimestrali, scontate nei modi di regola e garantite sulla sovrainposta fondiaria.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere, di concetto col Comune di Roma, o anche surrogandosi al medesimo, alla conversione con emissione di un titolo speciale della Sezione autonoma di credito, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura del prestito contratto in obbligazioni 4 per cento in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1432, nonostante qualunque legge o patto in contrario.

Il Governo del Re, quando crederà giunto il momento opportuno procedere al riscatto sotto forma di conversione o di rimborso del detto prestito, farà luogo con decreto Reale avente forza di legge, a tutti i provvedimenti necessari, e a stabilire le disposizioni occorrenti nei rapporti colla Cassa depositi e prestiti, con la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e con gli istituti di emissione e altri, per la creazione ed il collocamento del nuovo titolo e per le corrispondenti garanzie, mediante delegazioni sulla sovrainposta e sul dazio consumo.

L'annualità costante, senza carico d'imposta, dovuta dal Comune di Roma sarà calcolata nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1904, n. 185, e resa pagabile a rate già diminuite dal proporzionale interesse.

Tutti gli atti necessari alla esecuzione della presente legge, per quanto riguarda la conversione del prestito in obbligazioni 4 per cento, saranno stesi su carta libera.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti della trasformazione dei mutui del Comune di Roma, consentita coll'articolo 1, e del riscatto del debito in obbligazioni 4 per cento, di cui all'articolo 2 le deliberazioni della rappresentanza del Comune saranno sottoposte all'approvazione del ministro dell'interno, la quale si sostituisce all'approvazione tutoria prescritta dall'articolo 194 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 4.

La gestione governativa del dazio consumo nel Comune di Roma, in base alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 23 dicembre 1900, n. 443, è prorogata a tutto l'anno 1915.

La somma annua netta dovuta dallo Stato al Comune di Roma per la gestione del dazio consumo è elevata a lire 15,000,000 con effetto dal 1^o luglio 1904.

Se, detratte le spese di amministrazione e l'annualità di lire 15,000,000, dovuta al Comune, vi sarà un avanzo, questo sarà diviso in parti eguali tra lo Stato ed il Comune.

Questa disposizione, per avere effetto continuativo oltre il 1915, dovrà essere confermata con legge successiva contenente i provvedimenti complementari per Roma.

(Approvato).

Art. 5.

Il termine di esenzione da imposta, previsto dall'articolo 7 della legge 31 maggio 1903 sulle case popolari, è portato nel Comune di Roma, a dieci anni ferme rimanendo tutte le altre disposizioni della legge medesima.

Il Governo del Re è autorizzato per il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, a vendere a trattative private alle società cooperative per le case popolari costituite in conformità della legge 31 maggio 1903, n. 254, le aree fabbricabili possedute dal patrimonio dello Stato nel territorio del Comune di Roma e che non siano destinate in uso di amministrazioni governative, derogando alle leggi 21 agosto 1862, n. 773 e 2 luglio 1891, n. 379, per ciò che si riferisce

al prezzo totale massimo, al prezzo di stima, al numero delle rate di pagamento ed al saggio degli interessi di mora.

(Approvato).

Art. 6.

Saranno esenti dalla imposta e dalle sovraimposte provinciale e comunale per dieci anni, dacchè saranno resi abitabili, i nuovi fabbricati, destinati interamente a locazione per uso di abitazione, costruiti nel Comune di Roma, purchè ciascuno dei rispettivi appartamenti dati o da darsi in affitto abbia un reddito annuo non superiore a L. 1200.

Non perderanno il beneficio della esenzione i fabbricati quando il piano terreno e sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili purchè il reddito effettivo o presunto dei locali al piano terreno e sotterraneo non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato. In caso diverso, la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.

Il beneficio accordato col presente articolo sarà limitato ai fabbricati, la costruzione dei quali sia iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla pubblicazione di questa legge.

Con speciale regolamento sarà stabilita la procedura da seguirsi per l'attuazione del presente articolo, e saranno dettate le norme di edilizia, di sanità e d'igiene cui dovranno rispondere i fabbricati per essere ammessi al beneficio della esenzione decennale.

(Approvato).

Art. 7.

L'aumento del reddito annuo degli appartamenti oltre la somma di L. 1200 per aumento di pigione, in base ad accordo espresso o tacito fra inquilino e proprietario, farà cessare la esenzione a cominciare dal primo giorno dell'anno per cui verrà accertato.

L'accertamento di questa e di tutte le altre circostanze, di cui al precedente articolo, nonché l'accertamento del reddito annuo da considerarsi quale limite per la esenzione, indipendentemente dalle risultanze dei contratti di affitto, sarà fatto dalle Commissioni amministrative per le imposte

dirette e in ultimo grado dalla Commissione centrale, escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

(Approvato).

Art. 8.

Il comune di Roma contribuisce alla costruzione del fabbricato per la regia zecca con la cessione gratuita dell'area di proprietà comunale, situata tra le vie Lamarmora, Cairoli, Principe Umberto e Principe Amedeo.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re potrà autorizzare i comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, ad imporre, a partire dal 1° gennaio 1903, una tassa sulle aree fabbricabili, comprese quelle sulle quali era stata iniziata e non continuata una costruzione.

La detta tassa non potrà eccedere la misura dell'1 per 100 sul valore delle aree medesime.

Saranno considerate aree fabbricabili gli appezzamenti di terreno, compresi in una rete stradale in istato di viabilità e di circolazione o alla medesima attigui, i quali non siano in modo stabile adibiti ad uso agricolo od industriale, o che non sieno accessorio di edifici esistenti, come ville e giardini, e saranno escluse dalla tassazione oltre che le aree possedute dal Comune, quelle dello Stato, della provincia degli enti di pubblica beneficenza.

Un regolamento, proposto dal Consiglio comunale, ed approvato per decreto Reale da promuoversi, udito il Consiglio di Stato, dal ministro delle finanze, determinerà i criteri di tassazione delle aree fabbricabili.

(Approvato).

Art. 10.

Nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1903-904 sarà iscritta la somma di L. 100,000 da versarsi nella cassa del Comune di Roma quale contributo alle spese straordinarie ch'esso ha dovuto sostenere negli anni 1903 e 1904 pel ricevimento dei Capi di Stato stranieri.

(Approvato).

Art. 11.

Il termine indicato all'art. 4 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, sulla sistemazione della zona monumentale di Roma, prorogato fino al 14 luglio 1904 in forza dell'art. 5 della legge 7 luglio 1902, n. 308, è prorogato di altri due anni.

(Approvato).

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. (*Segni di viva attenzione*).

Nel chiudersi della discussione sul progetto di legge per Napoli, il senatore Fusco ha pronunciato nobili parole, esprimendo il sentimento del suo animo grato al Governo e al Parlamento per i benefici arrecati alla sua città.

Io confido nell'indulgenza del Senato, il quale vorrà permettermi che in questo momento solenne per me, poichè è il coronamento d'una opera alla quale ho dedicato ogni mio atto ed ogni mio pensiero da vari anni, opera intesa a por termine ad un periodo, troppo a lungo durato, di espedienti saltuari ed inefficaci, ed a provvedere in un modo stabile e definitivo alla sistemazione delle finanze del comune di Roma, io pronunci poche parole disadorne, ma convinte e confortate dal consenso unanime di una cittadinanza, per esprimere gratitudine agli uomini di Governo i quali presentarono questo progetto di legge; ed al Parlamento che, votandolo, dette nuova prova di solidarietà e di affetto per questa Roma, che è sintesi dell'unità e della grandezza d'Italia. (*Approvazioni vivissime e generali. Molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N.º 427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Riforma dell'ordinamento organico delle amministrazioni delle poste e dei telegrafi ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti di dar lettura del progetto di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 427).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

BLASERNA. Signori, comprendo anch'io come non sia questo il momento di trattare a fondo una questione scientifica; tengo conto del legittimo desiderio che voi tutti avete e sarò breve. Ma desidero fare alcune osservazioni ed alcune raccomandazioni all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi. E le farò proprio in istile telegrafico. (*Si ride*).

Innanzitutto mi piace di constatare che questo progetto di legge corrisponde ad un concetto molto savio e profondamente meditato. Esso forma la separazione tra il servizio delle poste e quello dei telegrafi con due Direzioni generali distinte. È questa una cosa che io approvo intieramente; perchè non bisogna farsi illusioni, il personale che è destinato all'uno e all'altro servizio deve corrispondere a condizioni notevolmente diverse. Io approvo quindi intieramente il concetto che ha informato questo disegno di legge.

Avrei poi una raccomandazione da fare all'onor. ministro. Ho veduto con grande piacere, che esso prevede la necessità di stabilire qui in Roma un laboratorio scientifico, per uso della telegrafia e per tutti quegli altri servizi che vi sono connessi.

In verità non si può immaginare una grande amministrazione, come quella dei telegrafi, priva della possibilità di studiare tutta una serie di problemi, intimamente connessi con la telegrafia, e che non si studiano nè nei nostri laboratori di fisica, nè in quelli di elettrotecnica.

Ci vuole proprio un laboratorio speciale *ad hoc*, ove si esaminino tutti quei problemi, ai quali è interessata la telegrafia.

Abbiamo la telegrafia col filo terrestre e marina, la telegrafia senza filo, che adesso ha preso e promette di prendere grandissimo sviluppo; abbiamo poi tutto l'impianto dei telefoni che procede molto rapidamente.

Ora, in tutti questi rami sorgono continuamente dei bisogni e dei quesiti, ai quali bisogna rispondere; e ripeto che non si può rispondervi bene, se non a condizione che il Ministero abbia un laboratorio suo, nel quale egli faccia studiare tutti quei problemi che lo possono interessare. Così fa il ministro della guerra per alcuni suoi servizi, così fa il ministro della

marina, per quei servizi scientifici che lo interessano, e così bisogna che faccia anche il ministro delle poste e dei telegrafi per molti problemi che lo riguardano.

Io credo quindi cosa utile, se l'onorevole ministro (come suppongo sia la sua intenzione) vorrà stabilire un laboratorio di ricerche *ad hoc*, speciali. Qui, nella città di Roma, esisteva già qualche cosa di simile, ma poi con l'andar degli anni l'hanno lasciata decadere e il laboratorio si trasformò semplicemente in magazzino. E quindi vorrei domandare all'onorevole ministro di riprendere tutto ciò che esisteva e dargli quello sviluppo che oggidi è necessario.

Raccomando poi che alla testa di questo laboratorio sia chiamato un uomo, veramente in grado di soddisfare a questi bisogni sia dal punto di vista scientifico, sia da quello pratico.

Io direi all'onorevole ministro di aprire a suo tempo il concorso con un programma ben determinato, e son certo che si troverà l'uomo adatto a compiere questo suo ufficio, ed a rispondere interamente alle esigenze del servizio medesimo. Questa è la sola raccomandazione, che mi sono permesso di fare all'onorevole ministro.

ROUX, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. Sono lieto della prima osservazione fatta dal senatore Blaserna; l'Ufficio centrale è molto grato di avere il suo consenso nell'elogio per la nuova ripartizione, il nuovo ordinamento degli uffici e dei ruoli delle poste e dei telegrafi.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, l'onorevole Blaserna è venuto in autorevole soccorso dell'opinione manifestata dall'Ufficio centrale, il quale si è appunto permesso, in principio della sua relazione, di far speciali raccomandazioni a che sia migliorato il materiale. L'onorevole ministro, avendo già dato assicurazioni sul nuovo fondo ottenuto di circa 600 mila lire, lo ha iscritto in bilancio, non solo per le officine, ma anche per i necessari esperimenti a cui alluse l'onorevole Blaserna. Epperò sono lieto di associarmi a lui nel raccomandare che i fondi siano adoperati nel miglior modo per il progresso e lo studio della scienza telefonica e telegrafica, e per i servizi ai quali sono destinati.

STELLUTI SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

STELLUTI SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Prendo atto assai volentieri delle raccomandazioni che mi sono state fatte dal senatore Blaserna, dall'Ufficio centrale e dal suo relatore. M'impegno d'accettare in special modo le raccomandazioni relative al miglioramento del materiale, non senza ricordare all'onorevole relatore che il Governo nel bilancio di quest'anno ha pur provveduto. I capitoli riferibili al miglioramento del materiale sono stati aumentati di circa 600,000 lire.

Io non ho mancato di riconoscere che, oltre a migliorare le condizioni morali e materiali del personale, oltre a provvedere, come ho fatto, con largo consenso del Parlamento al miglioramento dei locali, specialmente nelle grandi città, occorre molto provvedere ancora alle condizioni del materiale.

Senza diffondermi in particolari sui capitoli del bilancio che sono stati dotati più largamente, posso accennare a un ordine di provvedimenti, che per effetto degli aumenti, già sono studiati ed entreranno presto in via d'attuazione. Per quanto si riferisce ai servizi elettrici, è già completo lo studio intorno alla sistemazione della rete centrale.

Fra poco si procederà al riordinamento dei magazzini telegrafici, istituendone uno nuovo a Genova ed uno a Milano, e si suddividerà al centro e in provincia il servizio di magazziniere da quello di economo. Saranno riordinate le officine meccaniche, create nuove linee di ambulanti, trasformati parecchi servizi di messaggeri in ambulanti ridotti, serviti da un impiegato e da un agente subalterno; costruiti nuovi grandi vagoni a tre assi. Si provvederà allo sfollamento dei più importanti uffici di stazione, ed il primo progetto concreto e tipico sarà applicato per Roma.

Non occorre che io m'indugi nell'assicurare l'Ufficio centrale che il Governo provvederà largamente, quanto più potrà, coi mezzi già stanziati in bilancio, ed in futuro con mezzi anche più larghi.

Quanto alla raccomandazione speciale, fatta con la sua autorevole parola dall'onorevole senatore Blaserna, rendo noto che nell'istituzione della divisione della Radiotelegrafia ho preventiva-

mente apprezzato le sue idee. A questa divisione, finchè non prenderà lo sviluppo che si intravede nell'avvenire, ho aggregato il servizio degli studi scientifici, delle scoperte, ecc. ecc., e quindi anche il gabinetto di Trastevere. A capo del gabinetto scientifico cercherò di porre, a mezzo di pubblico concorso, persona dotta e competente della materia.

Ringrazio infine il relatore delle parole benvole che ha avuto per me, assicurandolo che farò del mio meglio per meritarmi sempre più l'approvazione del Parlamento, tanto concordemente manifestata per questo disegno di legge.

BLASERNA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto, e son sicuro che fra breve egli sarà in grado anche di mantenere le promesse fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono modificati in conformità delle tabelle A, B, C, D annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alle attuali classi di lire 3000 e lire 3300 del quadro 2°, tabella B (2ª categoria) sono aggiunte altre due classi a lire 3600 e a lire 4000, conseguibili anch'esse a periodi quinquennali.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale subalterno fuori di ruolo passando in pianta, non avrà diritto alla pensione, secondo la vigente legge per gli impiegati civili dello Stato; ma sarà iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

L'iscrizione sarà fatta per tutti d'ufficio, mediante versamento alla Cassa nazionale da parte di ciascun agente, di lire 2 e da parte dello Stato di una quota che sarà determinata in occasione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1904-905.

(Approvato).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella E annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È abrogata la legge del 3 luglio 1902, n. 274, ad eccezione dell'art. 9. Sono pure abrogate tutte le altre disposizioni contrarie alla presente, che andrà in vigore col 1° luglio 1904.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite nuove norme organiche per l'applicazione della legge presente.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Agli ufficiali telegrafici, già telegrafisti, cui furono soppressi i punti di merito in seguito al Regio decreto 14 dicembre 1890, n. 7345, è concesso l'abbreviamento di due anni sopra un quadriennio od un quinquennio. Tale beneficio decorrerà dal 1° luglio 1905, senza effetto retroattivo.

Se nel quadriennio o quinquennio - allora in corso - non potrà essere compensato l'intero biennio, la differenza sarà compensata sul quadriennio o quinquennio successivo.

In caso però di trattamento di pensione o di liquidazione d'indennità per sopravveniente inabilità al servizio, il predetto abbreviamento di due anni sarà immediatamente conteggiato.

(Approvato).

Art. 7.

I supplenti in missione presso le direzioni e gli uffici di 1ª classe da oltre un anno alla data del 1° luglio 1904 e gli straordinari già nominati per decreto Reale in base all'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, che alla data suddetta siano ancora in servizio, vi saranno mantenuti col trattamento degli attuali assistenti; saranno classificati dopo i medesimi, e tra loro nell'ordine dell'anzianità d'ammissione negli uffici di 1ª classe.

(Approvato).

Art. 8.

Gli assistenti e gli agenti di cui nel precedente articolo passeranno in ruolo: gli uomini nell'ultima classe del quadro 1° della 3ª categoria (aiutanti), e le donne, nell'ultima del quadro III° della 2ª categoria (ausiliarie), occupando tutti i posti disponibili nelle rispettive tabelle della presente legge, eccettuati 12 posti all'anno, da conferirsi ai sottufficiali, giusta la legge 8 luglio 1883, n. 1470.

Gli assistenti o le assistenti che non potessero trovare subito posto nelle anzidette categorie, vi saranno collocati al verificarsi delle vacanze successive, che sono loro intieramente riservate fino all'esaurimento della classe; salva la predetta eccezione a favore dei sottufficiali dell'esercito.

Esaurita la classe, tornerà in vigore la disposizione della lettera B dell'art. 20 della legge 8 luglio 1883.

(Approvato).

Art. 9.

I fattorini telegrafici, ammessi anteriormente al regolamento organico approvato col Regio decreto 14 ottobre 1900, n. 374, saranno nominati nel ruolo degli agenti subalterni dal 1° luglio 1904, salvo loro rinuncia, della quale però non si terrà più conto se presentata dopo sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge.

Oltre lo stipendio, sarà loro concesso un assegno *ad personam* da essere gradatamente diminuito a misura degli aumenti per promozioni, a partire dallo stipendio iniziale di lire 900.

L'ammontare di detto assegno sarà corrispondente alla retribuzione fissa da loro attualmente goduta, e per quei fattorini che non godono di tale retribuzione, l'assegno sarà ragguagliato alla indennità iniziale di lire 200 o lire 300, giusta il Regio decreto 10 ottobre 1890, n. 7283.

Ai fattorini anziani che godono il compenso stabilito dal Regio decreto 15 febbraio 1885, n. 2997, l'assegno *ad personam* sarà aumentato di lire 100, annue.

I fattorini telegrafici che verranno ammessi in servizio dopo la promulgazione della presente legge saranno retribuiti per ciascun mese, in ragione di centesimi 15 per telegramma fino

ai primi duecento recapitati e di centesimi 10 per numero ulteriore.

(Approvato).

Art. 10.

Gli attuali agenti subalterni di ruolo provenienti dai fattorini telegrafici, i quali godevano la retribuzione fissa di cui nel precedente articolo 9, torneranno a godersela dal 1° luglio 1904 su la base di quella percepita all'atto del passaggio in ruolo, ma diminuita in ragione degli aumenti ottenuti o da ottenersi, a partire dallo stipendio iniziale di lire 900.

(Approvato).

Art. 11.

Il passaggio in pianta stabile del personale fuori ruolo, che avrà luogo con l'applicazione del presente organico, è considerato come promozione agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 1° dell'allegato U, all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, quando sieno ad essi applicabili, e per ciò, in tal caso, il personale medesimo sarà assoggettato alla ritenuta straordinaria del 25 per cento sugli aumenti conseguiti, anziché alla ritenuta del 15 per cento sull'ammontare degli assegni, che percepirà col passaggio in ruolo.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'immediata applicazione dell'organico stabilito dalla presente legge si potrà derogare alle disposizioni che regolano le nomine e le promozioni di grado. Le promozioni di classe, che ne conseguono, si faranno però esclusivamente per anzianità, tenendo presente per gli ex aiutanti postali quanto dispone l'articolo 5 del Regio decreto 26 gennaio 1899, n. 43, in modo però che metà dei posti sarà conferita all'anzianità di classe, metà all'anzianità assoluta del servizio.

Per la suddetta immediata applicazione è inoltre fin d'ora soppresso l'ordinario limite di età per l'ammissione in pianta degli agenti subalterni fuori ruolo, degli allievi guardafili che ne facciano domanda e dei fattorini telegrafici.

(Approvato).

TABELLE ORGANICHE

TABELLA A.

I. CATEGORIA. — Personale direttivo.

3 Direttori generali	a L.	9,000	L.	27,000
1 Direttore del Segretariato generale	a »	8,000	»	8,000
10 Capi di divisione, Direttori superiori ed Ispettore superiore di 1ª classe	a »	7,000	»	70,000
17 Capi di divisione, Direttori superiori ed Ispettore superiore di 2ª classe	a »	6,000	»	102,000
65 Capi di sezione e Direttori provinciali ed Ispettori centrali di 1ª classe	a »	5,000	»	325,000
70 Capi di sezione e Direttori provinciali ed Ispettori centrali di 2ª classe	a »	4,500	»	315,000
105 Segretari, Vice-direttori provinciali, Ispettori distrettuali, Direttori delle costruzioni e Direttori locali di 1ª classe	a »	4,000	»	420,000
190 Segretari, Vice-direttori provinciali, Ispettori distrettuali, Direttori delle costruzioni e direttori locali di 2ª classe	a »	3,500	»	665,000
270 Segretari, Vice-direttori provinciali, Ispettori distrettuali, Direttori delle costruzioni e Direttori locali di 3ª classe	a »	3,000	»	810,000
275 Vice-segretari - Vice-ispettori di 1ª classe .	a »	2,500	»	687,500
100 Id. Id. 2ª classe .	a »	2,000	»	200,000
100 Id. Id. 3ª classe .	a »	1,500	»	150,000
100 Volontari				
1 Bibliotecario e Direttore del Museo postale .	a »	4,000	»	4,000
				<u>L. 3,783,500</u>

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

TABELLA B.

II. CATEGORIA. — Personale amministrativo e contabile.

QUADRO I.

30 Capi d'ufficio e cassieri	a L. 4,000	L.	120,000
125 » » »	a » 3,600	»	450,000
220 » » »	a » 3,300	»	726,000
350 » » »	a » 3,000	»	1,050,000
450 Ufficiali di 1ª classe	a » 2,700	»	1,215,000
700 » 2ª »	a » 2,400	»	1,680,000
800 » 3ª »	a » 2,100	»	1,680,000
850 » 4ª »	a » 1,800	»	1,530,000
850 » 5ª »	a » 1,500	»	1,275,000
800 » 6ª »	a » 1,200	»	960,000
200 Alunni			
<u>5375</u>		L.	<u>10,686,000</u>

QUADRO II. — Primi ufficiali ed ufficiali telegrafici.

Primi Ufficiali	a L. 4,000		
» »	a » 3,600		
16 » »	a » 3,300	L.	52,800
25 » »	a » 3,000	»	75,000
80 Ufficiali telegrafici	a » 2,700	»	216,000
14 » »	a » 2,500	»	35,000
304 » »	a » 2,450	»	744,800
17 » »	a » 2,250	»	38,250
271 » »	a » 2,200	»	596,200
9 » »	a » 2,000	»	18,000
617 » »	a » 1,950	»	1,206,150
1 » »	a » 1,750	»	1,750
79 » »	a » 1,700	»	134,300
<u>1403</u>		L.	<u>3,173,750</u>

QUADRO III. — Ausiliario.

50 di 1ª classe	a L. 1,800	L.	90,000
80 di 2ª »	a » 1,600	»	128,000
120 di 3ª »	a » 1,400	»	168,000
460 di 4ª »	a » 1,200	»	552,000
<u>710</u>		L.	<u>938,000</u>

NB. Quadro n. 2. — Gli ufficiali di 1ª classe del quadro 1º, che non conseguiranno la nomina a Capo d'ufficio nel modo che sarà stabilito dal Regolamento, faranno passaggio al quadro 2º, a maturazione d'un quinquennio, con la nomina a Primo ufficiale.

Gli ufficiali telegrafici a L. 2700 potranno dal quadro 2º far passaggio al quadro 1º con la nomina di Capo d'ufficio o Cassiere, nel modo che sarà pure per essi stabilito dal Regolamento.

Gli attuali Capi d'ufficio a L. 2700 conserveranno il titolo fino alla promozione a L. 3000.

NB. Quadro n. 3. — Nei posti disponibili saranno collocate prime le ex-ausiliarie ed ex-giornaliere uscite dall'Amministrazione per causa di matrimonio, qualunque sia l'età loro, salvo accertamento della conservata idoneità; e di seguito, gradatamente, le assistenti fino all'esaurimento della loro classe.

TABELLA C.

IIIª CATEGORIA. — Personale d'ordine.

QUADRO I. — Aiutanti.

100	Aiutanti di 1ª classe a.	L. 2000	L.	200,000
150	» 2ª »	» 1800	»	270,000
250	» 3ª »	» 1600	»	400,000
330	» 4ª »	» 1400	»	462,000
670	» 5ª »	» 1200	»	804,000
<u>1500</u>			L.	<u>2,136,000</u>

QUADRO II. — Meccanici.

1	Capo meccanico a	L. 3000	L.	3,000
23	Meccanici di 1ª classe	» 2500	»	62,500
30	» 2ª »	» 2000	»	60,000
<u>58</u>			L.	<u>125,500</u>

TABELLA D.

IVª CATEGORIA. — Agenti subalterni.

QUADRO I.

10	{ Brigadiere e messaggeri di 1ª classe (8) } a . L. 1700	L.	17,000
	{ (2) }		
200	Brigadiere e messaggeri di 2ª classe » 1600	»	320,000
600	» » 3ª » » 1400	»	840,000
1500	Vice-brigadiere e vice-messaggeri » 1200	»	2,160,000
2000	Portalettere e serventi di 1ª classe » 1000	»	2,000,000
1800	» » 2ª » » 900	»	1,620,000
<u>6410</u>		L.	<u>6,957,000</u>

Il numero degli agenti subalterni e di ultima classe potrà essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

QUADRO II.

50	Capi squadra di 1ª classe a L. 1500	L.	75,000
180	» 2ª » » 1300	»	234,000
550	Guardafili di 1ª classe » 1100	»	605,000
360	» 2ª » » 1000	»	360,000
<u>1140</u>		L.	<u>1,274,000</u>

TABELLA E.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904 905.

Aumenti.

Cap. 1. Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	L. 2,243,555	
Cap. 3. Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale	> 1,830,000	
Cap. 4. Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	> 30,000	
		<u>L. 4,103,555</u>

Diminuzioni.

Cap. 6. Retribuzione agli assistenti e agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse	L. 1,297,555	
Cap. 24. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni fuori di ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di prima classe	> 900,000	
Cap. 39. Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine)	> 390,000	
Cap. 40. Fattorini telegrafici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	> 20,000	
Cap. 51. Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale)	> 50,000	
		<u>> 2,657,555</u>
Carico effettivo per il bilancio		<u>L. 1,416,000</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Cessione all'Orfanotrofio di S. Maria degli Angeli in Roma del fabbricato detto il Clementino alle Terme Diocleziane » (N. 407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Cessione all'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma del fabbricato detto il Clementino alle terme Diocleziane ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato, N. 407).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Mi permetto di dire due sole parole, perchè io sono quel componente dell'Ufficio centrale al quale allude l'onorevole relatore del progetto di legge, quando dice: che ci fu uno dei componenti dell'Ufficio centrale che fu d'avviso contrario, e prendo la parola perchè credo mio dovere di dire le ragioni per le quali io votai contro e voterò contro questo disegno di legge. Nel 1875 toccò a me l'onore di proporre la chiusura di quei locali che si chiamavano le Carceri Nuove alle Terme di Diocleziano, e fu nel 1885 che, costruito il carcere di Regina Coeli, furono trasferiti in esso tutti i detenuti. Quel fabbricato apparteneva, ed almeno era da moltissimi anni destinato ad uso di carceri, ed io pensai di sostituirvi un riformatorio. In quel tempo mi vennero ad offrire 3 milioni di lire per tutto quel locale e il prezzo non era esagerato, perchè sebbene nel presente disegno di legge si parli di fabbricato delle Terme, questo fabbricato si compone di m. q. 1200 di massa muraria, e 6000 m. q. di terreno fabbricabile; ciò che, valutato da 4 a 500 lire il metro quadrato, quanto valgono quei terreni anche adesso, dimostra che il prezzo offerto era ragionevole. Per ragioni che io non so, la mia proposta fu messa a dormire: intanto successe la crisi edilizia e tutto andò a monte. Allora si pensò di collocare in quel fabbricato il Ministero dell'interno ed il Consiglio di Stato. Se il signor ministro fa verificare gli

atti del Ministero dell'interno, troverà che c'è un progetto, col quale con sole 900 mila lire si sarebbe provveduto tanto al Ministero dell'interno quanto al Consiglio di Stato. Anche questo progetto fu messo in disparte. Stavano così le cose quando si presentò il commissario dell'orfanotrofio di S. Maria degli Angeli e fece un po', mi si permetta di dirlo, la parte del riccio della famosa favola di Esopo. Cominciò per domandare asilo temporaneo, e quando l'asilo fu accordato, a poco per volta occupò tutto il fabbricato. Non è dunque esatto ciò che afferma il relatore che il Governo fu concorde nel cedere quel fabbricato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ma se sono stato io che l'ho ceduto...

BELTRANI-SCALIA. Se il ministro dell'interno avrà la compiacenza di verificare gli atti di quella cessione, troverà che, tanto il ministro dell'interno, quanto il ministro delle finanze e quello delle poste e telegrafi, erano contrari a questa cessione, perchè naturalmente ognuno voleva per sé quel fabbricato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ripeto che l'ho ceduto io, come ministro dell'interno molto volontariamente.

BELTRANI-SCALIA. Abbia pazienza, signor ministro; se vorrà verificare gli atti, vedrà che l'ordine della cessione di quel locale non è stato sottoscritto da lei.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ciò non vuol dire, l'avrà sottoscritto il mio sottosegretario di Stato; ma la cessione l'ho fatta io.

BELTRANI-SCALIA. Quando si trattava di questa cessione, c'era anche questione col municipio, per vedere a chi apparteneva la proprietà del fabbricato. Allora io feci fare ricerche minutissime agli archivi di Stato, e risultò che il fabbricato era assolutamente proprietà governativa. Ma la questione non è questa. Per me la questione consiste nel vedere, se mentre tutti i Ministeri hanno bisogno di fabbricati, mentre il signor ministro dell'interno ha detto poco fa che vi sono sei o sette Amministrazioni poste in locali nei quali si spendono annualmente centinaia di migliaia di lire; mentre il municipio è in assoluto bisogno di fabbricati; mentre gli archivi di Stato sono in una

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-1904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

località veramente indecente; mentre si parla di costruire un palazzo per le poste e per i telegrafi; sia atto di corretta amministrazione quello di cedere un fabbricato che vale tre milioni per 80 orfane che vi sono ricoverate.

Questa è la sola questione che io faccio; questa è la ragione per la quale io credo che bisogna votare contro questo progetto di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi sono permesso, e ne chiedo scusa, d'interrompere il senatore Beltrani Scalia per dire che ero stato io stesso nel 1892 a dare l'ordine di cedere questo locale. Le condizioni in Roma della pubblica beneficenza non potrebbero essere più tristi per tutto ciò che riguarda la tutela dell'infanzia e dei minorenni; mancano gli orfanotrofi, e i redditi che erano destinati al ricovero delle ragazze, nel 1892 si impiegavano a collocarle senza nessuna vigilanza qua e là, e si è constatato che circa un terzo andavano a finire nelle case di tolleranza. Accertato questo stato di fatto, siccome rimaneva vacante quel locale per collocare l'unico orfanotrofo che, come tale, esistesse in Roma, io ho creduto mio dovere, come ministro dell'interno, di aderire a che qui in Roma sorgesse un vero e proprio orfanotrofo, ed ho ceduto questo locale, quando era stato dimostrato che non occorreva più per il servizio pubblico.

Il senatore Beltrani-Scalia dice che a lui molti anni prima erano stati offerti tre milioni per acquistarlo; questo ignoro completamente. Quando io ero ministro dell'interno, nessuno è venuto ad offrirmi nulla, ma, dico la verità, di fronte ad una questione morale così alta, io non avrei potuto fare una questione di danaro. Certo quel locale non era punto adatto nè per il Ministero dell'interno, nè per uffici di grande importanza. Era un locale ridotto in condizioni pessime e fu l'amministrazione dell'orfanotrofo che lo ridusse nelle condizioni in cui ora si trova, spendendo una somma molto rilevante.

Ora, io domando al Senato, se sarebbe possibile oggi di impossessarsi di questo orfanotrofo, metter fuori le ragazze ricoverate, senza sapere dove andrebbero a finire, ed impadronirsi per conto dello Stato di un locale che fu, per

lo meno, raddoppiato di valore con le spese fatte dall'amministrazione dell'Opera pia. Ciò, evidentemente, sarebbe impossibile. Lo stato di fatto da 12 anni è questo: che l'orfanotrofo gode il locale, e il demanio paga l'imposta. A me parve legittimo sistemare questa condizione di cose, cioè di cedere il locale stesso all'orfanotrofo che lo gode da 12 anni. D'altronde, credo che l'aver un carcere all'ingresso di Roma, perchè si tratta del primo fabbricato che s'incontra arrivando dalla stazione, sarebbe uno spettacolo tutt'altro che bello per la capitale; invece, il metterci un luogo di educazione ben tenuto, come è l'orfanotrofo di Santa Maria degli Angeli, è uno spettacolo che può far piacere a chiunque entri in Roma. (*Vive approvazioni*).

BELTRANI-SCALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELTRANI-SCALIA. Ripeto ciò che ho detto. Allo spettacolo che si dava in Roma di vedere un carcere appena entrati in città, vi fu provveduto fin dal 1879.

In secondo luogo le spese sostenute dal commissario di S. Maria degli Angeli furono fatte per il fabbricato che fronteggia l'Esedra, e che volle aggregare.

Per il riordinamento dei locali interni i più grossi lavori furono fatti a spese del Ministero dell'interno...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ha speso nemmeno una lira.

BELTRANI-SCALIA. Se non erro, il progetto fatto dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione delle carceri, secondo il quale con 900,000 lire si collocavano il Ministero dell'interno ed il Consiglio di Stato alle Terme, fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma ciò non importa; ciò che io dico si è che il cedere un fabbricato così vasto per sole ottanta orfane mi pare troppa grazia.

BALESTRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*BALESTRA, *relatore*. Dopo quanto ha esposto il Presidente del Consiglio, io potrei risparmiarmi di parlare; ma siccome l'onor. Beltrani-Scalia ha detto parecchie cose che mi sembrano inesatte, almeno dal punto di vista storico, sento il bisogno di rettificarle.

Egli è contrario al progetto, perchè dice che lo Stato in questo caso fa gettito di un impor-

tante edificio, e, secondo lui, di un grande valore, mentre da questo fabbricato potrebbe ritrarre una somma non indifferente vendendolo, oppure servendosene per qualche amministrazione dello Stato.

Ma egli parte da un falso supposto, cioè che quel fabbricato sia di assoluta e libera proprietà dello Stato, sì da poterne disporre come meglio creda. Ma i fatti non sono così, perchè fino dal principio del secolo passato quel fabbricato fu destinato a ricovero. Esiste un *motu proprio* di Pio VII che l'assegna all'istituto di carità di Roma per un reclusorio. Posteriormente Leone XII lo trasformò in un istituto di carità e di mestieri, mantenendolo non solo a quest'uso, ma anche assegnandogli una dote di 50,000 scudi. Posteriormente Gregorio XVI lo trasformò in un orfanotrofio per maschi e femmine della città di Roma.

Se il senatore Beltrani non è abbastanza persuaso di queste assegnazioni, che risultano da Brevi e *motu propri* di vari pontefici, egli che conosce bene quei locali, avrà letto le due lapidi, l'una di Pio VII e l'altra di Gregorio XVI che tuttora sussistono. In quelle lapidi che cosa si legge? Io le ho ricordate qui in nota alla relazione. La prima dice:

Pius VII Pont. Max | Aedificium cura superiorum Pontificum extractum | mendicis ad pietatem artesque erudiendis | novis operibus aperuit | fundos in alimenta assignavit | anno R. S. MCCCXVIII | Pont. XVII.

e poco appresso Gregorio XVI restaurò l'edificio e lo fornì di un nuovo arredamento, come risulta dall'altra lapide che è del seguente tenore:

Gregorius XVI Pont. Max. quod Hospitium hoc pauperibus adolescentibus excipiendis suppellectile instruxerit censu ditaverit Mariae Angelorum nomine vocari iusserit, etc.

Or, dunque, questo istituto subì varie riforme, ma sempre mantenne alta la sua finalità, perchè, da reclusorio passato a casa di lavoro, fu sempre ricovero dei poveri, ed è adibito a questo scopo da circa un secolo. Infatti la prima assegnazione, confermata dai pontefici posteriori, fu fatta da Pio VII nel 1818, e non ebbe che una sola interruzione, nel 1848, allorquando, essendo Roma assediata dai Francesi, il carcere, detto Carcere Nuovo, sulla via Giulia, era esposto ai proiettili che venivano dal Gianicolo, contro il quale operavano le truppe francesi.

Il Governo della Repubblica scrisse al cittadino Senatore; ossia al sindaco di allora, che intendeva trasportare i detenuti dalle Carceri Nove ai locali delle Terme, che furono fatti sgombrare dagli orfani, i quali si restrinsero in altri locali, e quelli furono occupati dai detenuti. Ora, questo provvedimento che avrebbe dovuto cessare col cessare delle cause che lo avevano provocato, perdurò invece per parecchi anni, un po' forse per acquiescenza degli amministratori dell'Opera pia, i quali invece avrebbero dovuto reclamare, un po' perchè il Governo si trovava a disagio nella scelta di tali locali, ove mettere i detenuti. Quando fu compiuto il carcere alla Lungara, allora il Governo si affrettò a togliere di là i detenuti e l'Opera pia riebbe il fabbricato Clementino. Il Governo per sua parte non mise nessuna eccezione per la retrocessione di questo locale, che fu destinato alla sessione femminile la quale l'occupa tuttora.

A questo proposito debbo rilevare un'altra inesattezza del senatore Beltrani-Scalia, il quale dice che vi sono ricoverati soltanto 80 ragazzi. Il bilancio dice che ve ne sono ricoverati oltre 236, ma siccome quei locali hanno avuto bisogno, in tempo molto a noi vicino, di riparazioni e forti riparazioni, vi sono alcuni di questi orfani che, a spese dell'Istituto dell'Opera pia di Santa Maria degli Angeli, sono mantenuti in altri Istituti; ma la forza bilanciata, chiamiamola così, è di 236.

Ciò premesso, è evidente che, essendo questi locali già stati assegnati per quasi un secolo e mantenuti sempre a questo uso e per fatto di principi (perchè furono parecchi pontefici sovrani che confermarono queste concessioni), è evidente che lo Stato ha il puro dominio, essendo vincolato a questo uso, domando al preopinante che valore abbia cotesto dominio.

Egli stesso dice che in passato si era escogitato di farne la sede del Ministero dell'interno e del Consiglio di Stato. Fu proposto di venderlo per un prezzo che, secondo lui, era di 3,000,000. Ma perchè non si attuarono questi progetti? Perchè si riconobbe che il fabbricato del Clementino era stato assegnato all'ospizio di Santa Maria degli Angeli, e la cessione che si fa oggi non è altro che la formale cessione definitiva...

Voci: Ai voti, ai voti.

BALESTRA... Un'altra osservazione e finisco. Ha

detto il senatore Beltrani-Scalia che questo fabbricato ha uno splendido giardino e uno splendido cortile. È vero pur troppo, ma l'onor. Beltrani-Scalia ricorderà che in altri tempi, quando il Clementino era occupato dai detenuti, una parte di questo edificio, un intero appartamento, era tenuto dal direttore generale delle carceri, il quale godeva anche esclusivamente di un vasto giardino che ora il nostro collega si duole sia goduto dagli orfani. Sia giusto, onor. Beltrani-Scalia, ella dovrà convenire che il giardino ha oggi una migliore destinazione di quella che non avesse in precedenza, quando un direttore, sia pure commendatore, ne aveva fatto il suo Eden. Quando tutti i detenuti sgombrarono da quei locali, d'ordine del Ministero, chi non si rassegnava a cedere i locali fu proprio quel direttore che credo risponda al nome di Ciccognani.

L'onor. Beltrani-Scalia accennò alle vertenze che ebbero luogo in quella occasione; il direttore ottenne proroghe di mesi e mesi per oltre un anno, ma sgombrò, e sono lieto che ora quei locali, compreso il giardino, siano occupati da orfani. Ho finito.

Voci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente all'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma, il fabbricato detto il Clementino posto in piazza delle Terme in detta città e sede tuttora del pio Istituto medesimo.

Il fabbricato viene ceduto con tutti i relativi diritti e pesi, tra i quali il canone di annue lire novecento ottantotto e centesimi novantanove dovuto agli eredi di Monsignor Giovanni Battista Sartori Canova, in forza del rogito Galluppi e Quintigli 6 maggio 1704 e dell'altro rogito Ridolfi 29 maggio 1826, e che viene attualmente corrisposto al signor Filippo Canal unico superstite dei detti eredi.

(Approvato).

Art. 2.

Nessun lavoro di modificazione, così all'interno, come all'esterno, del Torrione, formante

corpo col detto fabbricato, potrà essere eseguito dall'Orfanotrofio cessionario senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'istruzione pubblica ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1902, numero 185.

(Approvato).

Art. 3.

Lo Stato si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di antichità od arte che potessero rinvenirsi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo nell'ambito dei locali dell'Istituto, nonchè la facoltà di ordinare scavi e ricerche.

(Approvato).

Art. 4.

È fatto obbligo all'Orfanotrofio stesso di conservare al Ministero delle poste e dei telegrafi l'uso gratuito dei locali ora adibiti in suo servizio, e ciò fintanto che al detto Ministero piacerà di usarli.

(Approvato).

Art. 5.

Al pagamento delle imposte e sovrainposte sul detto stabile maturatesi dal 14 maggio 1893 al giorno nel quale avrà efficacia sui ruoli la voltura a favore dell'Orfanotrofio, e dei corrispondenti interessi, questo dovrà provvedere in dieci rate annuali pagabili al 10 dicembre di ciascun anno.

(Approvato).

Art. 6.

Gli atti di cessione o di concessione richiesti per l'attuazione della presente legge saranno esenti da qualunque tassa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza » (N. 384).

PRESIDENTE. Segue ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un

servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 384).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo senz'altro alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita in ogni provincia una Commissione di assistenza e di beneficenza pubblica.

Essa si compone del prefetto presidente e di otto membri dei quali due sono di diritto designati in ragione del loro ufficio, tre sono eletti dal Consiglio provinciale, due sono nominati per decreto Reale fra gli elettori amministrativi della provincia, ed uno dagli operai che fanno parte dei collegi dei probi-viri costituiti nel capoluogo della provincia, scelti o fra i probi-viri stessi, oppure fra gl'iscritti nelle liste elettorali operaie dei suddetti collegi. Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ai 500,000 abitanti i membri da eleggersi dal Consiglio provinciale sono cinque, quelli nominati per decreto Reale sono tre, e due quelli nominati dai collegi dei probi-viri.

Mancando nel capoluogo il collegio dei probi-viri, i membri operai saranno nominati per decreto Reale fra gli operai iscritti nelle liste elettorali amministrative della provincia.

Sono membri di diritto:

il consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle Opere pie;

il medico provinciale.

La Commissione ha la sua sede presso la prefettura, ed un segretario di questa disimpegna le funzioni di segretario.

(Approvato).

Art. 2.

Non possono essere componenti la Commissione provinciale, o se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo:

1° coloro che hanno perduta la qualità di elettore;

2° gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3° i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione delle medesime, e gl'impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'art. 1° della presente legge;

4° coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla tutela della Commissione, o non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime, o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5° coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte nei servizi ed appalti delle istituzioni di beneficenza.

Ai componenti la Commissione provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. (Approvato).

Art. 3.

Sono devolute alla cognizione della Commissione provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame della Giunta provinciale amministrativa, di cui però resta ferma la giurisdizione contenziosa, e particolarmente le spetta di approvare:

a) i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle confraternite e delle società di patronato per i liberati dal carcere, la destinazione delle nuove e maggiori entrate non previste in bilancio e lo storno di fondi;

b) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

c) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

d) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori nei casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) l'ammissione di membri aggregati a far parte della congregazione di carità e la loro revoca;

f) la costituzione di consorzi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia, per erogare in comune la rispettiva beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di ospedali, di riformatori o altre istituzioni consimili;

g) i ruoli organici degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni di queste;

In occasione dell'approvazione dei bilanci e dei ruoli organici cura la riduzione allo stretto necessario delle spese di amministrazione e di personale, a mente dell'art. 39 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e la eliminazione di tutte le spese non obbligatorie, nè necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente;

h) i regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza ed i regolamenti relativi alla costituzione di società comunali o provinciali di patronato dei liberati dal carcere.

Le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Commissione provinciale sono soggette alle formalità di cui all'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i bilanci debbono essere pubblicati nel modo stabilito dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538.

(Approvato).

Art. 4.

Spetta alla Commissione provinciale di dar parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili, a mente della legge 21 giugno 1896, n. 218;

c) sulle quistioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni di beneficenza, agli effetti dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

d) sulle proposte formulate tanto per iniziativa dei corpi locali, quanto d'ufficio, relative alle misure di concentramento, trasformazione, raggruppamento, revisione e compilazione di nuovi statuti;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di beneficenza aventi per iscopo il ricovero anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al

prefetto in materia di pubblica igiene, a mente della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, ed è pure, nei casi di urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di adottare provvedimenti provvisori senza richiedere il parere della Commissione.

(Approvato).

Art. 5.

La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'intera provincia. A questo scopo:

a) vigila la gestione delle Congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;

b) promuove federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro, e ne approva gli statuti ed i regolamenti;

c) riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di beneficenza esistenti nella provincia, che ritenga più adatte a provvedere.

A tal fine le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno comunicare alla Commissione provinciale copia dei loro statuti e delle successive modificazioni ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme od i posti che sono disponibili o si reputa possano rendersi tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verificano;

d) provvede che dalle congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al migliore coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro le concessioni di assegni continua-

tivi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. So accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può annullare d'ufficio, sopra denuncia del prefetto, le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo, salvo agli interessati di sperimentare il ricorso (di cui all'art. 18 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Alla Commissione provinciale è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nella provincia;

A questo scopo:

a) vigila perchè le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi per la rappresentanza legale dei poveri, o la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) esercita la vigilanza sul servizio degli esposti, rileva le deficienze che si verificano nel medesimo e propone i miglioramenti che reputa necessario siano introdotti;

c) stanziava nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza che destinano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo, non meno di un terzo delle rendite stesse per distribuire sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori quando questi si trovano in condizioni di miseria e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità, od in carcere;

d) cura che gli stabilimenti indicati all'articolo 202 del Codice civile, diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carità ed al procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa alla Commissione provinciale, alla quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli Istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

e) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tal fine deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, delle società di patronato specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;

f) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto il procuratore del Re dovrà comunicare alla Commissione provinciale copia delle sentenze che riguardo ad uno o ad entrambi i genitori importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale o della qualità di tutore, in base agli art. 20, n. 5, 33, 349, e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1° e 2° della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

g) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.

(Approvato).

Art. 7.

I conti consuntivi delle istituzioni di beneficenza e le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori e tesorieri, sono soggetti all'approvazione del Consiglio di prefettura.

Lo stesso Consiglio ha facoltà di farli compilare d'ufficio a spese dei tesorieri che non li abbiano presentati nel termine di un mese o di esaminarli direttamente, ove le amministrazioni interessate non li abbiano deliberati entro due mesi dalla loro presentazione.

È pure giudice di prima istanza nelle cause di responsabilità contro gli amministratori nei casi previsti dal capoverso, lettera a) e b), dell'art. 30 della legge vigente sulle istituzioni di beneficenza.

(Approvato).

Art. 8.

In tutti i casi nei quali nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nei relativi regolamenti si fa menzione della Giunta provinciale amministrativa s'intendono ad essa sostituiti la Commissione provinciale ed il Consiglio di prefettura, a seconda della rispettiva competenza, determinata nei precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 9.

La Commissione provinciale prima di deliberare intorno agli atti che sono di sua competenza può ordinare le verifiche e perizie che crede necessarie al suo controllo. Le spese sono a carico delle rispettive istituzioni di beneficenza, salva sempre la rivalsa contro chi di ragione.

Può richiedere che l'autorità governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni di pubblica beneficenza per accertarne il funzionamento.

Deve annualmente presentare al Ministero una relazione sull'andamento di tali servizi e sui provvedimenti presi in materia di pubblica assistenza e beneficenza, formulando le proposte che reputa opportune.

(Approvato).

Art. 10.

I membri della Commissione provinciale durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili.

Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però ai commissari operai una indennità corrispondente alla mercede effettivamente perduta da essi per prendere parte alle adunanze, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Spetta pure una indennità corrispondente alle spese di viaggio a quelli fra i membri che abbiano la loro residenza fuori dei capoluoghi di provincia.

Alle spese per questa indennità ed a quelle di ufficio provvede lo Stato.

(Approvato).

Art. 11.

Il Consiglio provinciale procede alla elezione dei suoi delegati nella sua sessione ordinaria,

con le forme prescritte dal primo capoverso dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

(Approvato).

Art. 12.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una Commissione provinciale.

(Approvato).

Art. 13.

Le sedute della Commissione sono legalmente valide se vi intervengono i due terzi dei suoi componenti.

(Approvato).

Art. 14.

È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Consiglio è composto: di tre senatori eletti dal Senato e di tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura: di otto membri di diritto, designati in ragione del loro ufficio, di uno scelto dal Consiglio Superiore del lavoro tra i membri operai del Consiglio stesso, oppure tra gli appartenenti alle associazioni rappresentate nel Consiglio e di dieci nominati per decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, dei quali almeno sei scelti fra persone esperte nelle discipline giuridiche ed amministrative.

I membri nominati per decreto Reale rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono sempre rieleggibili.

Il Ministero dell'interno designa per ciascuna sessione il presidente ed il vice presidente. La presidenza sarà assunta dal ministro o dal sottosegretario di Stato quando intervengono alle adunanze.

(Approvato).

Art. 15.

Sono membri di diritto del Consiglio superiore:

1° il direttore generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'interno;

2° il direttore capo di divisione della beneficenza pubblica nel Ministero medesimo;

3° il direttore capo di divisione degli affari civili nel Ministero di grazia e giustizia;

4° il direttore capo di divisione dell'istruzione primaria e popolare nel Ministero della pubblica istruzione;

5° il direttore generale della statistica;

6° l'ispettore generale del credito e previdenza nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

7° il direttore generale della sanità pubblica;

8° il direttore dell'Ufficio governativo del lavoro.

Possono inoltre assistere alle adunanze del Consiglio e prendere parte alle discussioni, senza diritto a voto, quei funzionari che saranno con speciale decreto autorizzati dal ministro dell'interno o con l'ordine del giorno di ciascuna sessione.

Un funzionario del Ministero dell'interno sarà incaricato delle funzioni di segretario.

(Approvato).

Art. 16.

Il detto Consiglio è incaricato di dar parere su tutte le questioni che gli saranno sottoposte dal ministro dell'interno, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni di pubblica beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo in rapporto anche alla beneficenza privata.

Dev'essere sentito il parere del Consiglio:

1° sui disegni di legge e sui regolamenti relativi a tali materie;

2° sulle convenzioni internazionali in materia di spedalità e per la protezione reciproca degli indigenti;

3° sugli schemi di statuti-modelli da adottarsi dai vari tipi di istituzioni di beneficenza;

4° sulle proposte relative al concentrazione, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza, ed alla revisione degli Statuti sostituendosi al Consiglio di Stato nelle attribuzioni deferitegli dagli articoli 62, 63, 67, 69, 71, 92 prima parte del-

l'ultimo capoverso, 93 e 94 della legge 17 luglio 1890;

5° sui ricorsi che per speciale disposizione di legge devono comunicarsi al detto Consiglio.

Saranno annualmente comunicate ad esso le relazioni presentate dalle Commissioni provinciali accompagnate da una relazione riassuntiva della Direzione generale dell'amministrazione civile, per le sue osservazioni e proposte.

(Approvato).

Art. 17.

Presso la Direzione generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'interno sono istituiti quattro posti di ispettori generali per invigilare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Approvato).

Art. 18.

I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati di beneficenza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Resta sempre la facoltà di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali essa è consentita dalle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per la esecuzione della presente legge, nel quale si stabiliranno le norme per il funzionamento del Consiglio superiore e della Commissione provinciale, ed a provvedere, in conformità del precedente articolo 17, alla riforma dell'organico del personale del Ministero dell'interno, ed alla conseguente variazione del bilancio.

È pure autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 29 dicembre 1901, n. 538, con le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(Approvato).

Su questo progetto di legge l'Ufficio centrale propone un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato invita il Governo a provvedere perchè nel regolamento, di cui all'articolo 19, si tuteli l'autonomia delle Opere di beneficenza specialmente nell'applicazione del disposto dell'articolo 5 ».

Interrogo l'onorevole ministro dell'interno per sapere se accetta questo ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettarlo perchè corrisponde pienamente agli intendimenti del Governo.

PRESIDENTE. Metto in discussione questo ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai » (N. 446).

PRESIDENTE. Segue la discussione del progetto di legge: « Approvazione della convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura del progetto di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia il 15 aprile 1904 per la reciproca concessione di garantigie ed agevolzze ai rispettivi operai le cui ratifiche furono scambiate il

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République française désirant, par des accords internationaux, assurer à la personne du travailleur des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévues pour les produits du travail, et parti-

culièrement: 1° faciliter à leur nationaux travaillant à l'étrangère la jouissance de leurs épargnes et leur ménager le bénéfice des assurances sociales; 2° garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progrès de la législation ouvrière;

Ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Son Excellence M. Tommaso Tittoni, son ministre des affaires étrangères; Son Excellence M. Luigi Luzzatti, son ministre du trésor; Son Excellence M. Luigi Rava, son ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce; Son Excellence M. le comte Enrico Stelluti Scala, son ministre des postes et des télégraphes;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Son Excellence M. Camille Barrère, ambassadeur de France près Sa Majesté le Roi d'Italie; M. Arthur Fontaine, directeur du travail au Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes de France;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Des négociations seront engagées à Paris, après la ratification de la présente convention, pour la conclusion d'arrangements fondés sur les principes énoncés ci-après et destinés à régler le détail de leur application, exception faite pour l'arrangement relatif à la Caisse nationale d'épargne de France et à la Caisse d'épargne postale d'Italie, prévu sous le paragraphe a) ci-dessous; qui sera annexé à la convention.

a) Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit à la Caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés sans frais de l'une des Caisses à l'autre, chacune de ces Caisses appliquant aux dépôts ainsi transférés les règles générales qu'elle applique aux dépôts effectués chez elle par les nationaux.

Un régime de transfert, sur des bases analogues, pourra être institué entre diverses

Caisses d'épargne privées de France et d'Italie, ayant leur siège dans de grandes agglomérations industrielles ou dans des villes frontières. Sans comporter la gratuité absolue des transferts, ce régime stipulera le concours des Administrations postales, soit gratuit, soit à tarif réduit.

b) Les deux Gouvernements faciliteront, par l'entremise tant des Administrations postales que des Caisses nationales, le versement des cotisations des italiens résidant en France à la Caisse nationale de prévoyance d'Italie et des français résidant en Italie à la Caisse nationale des retraites de France. Ils faciliteront, de même, le paiement en France des pensions acquises, soit par des italiens, soit par des français, à la Caisse nationale italienne, et réciproquement.

c) L'admission des ouvriers et employés de nationalité italienne à la constitution de retraites de vieillesse et peut-être d'invalidité, dans le régime général des retraites ouvrières actuellement élaboré par le Parlement français, ainsi que la participation des ouvriers et employés de nationalité française au régime des retraites ouvrières en Italie, seront réglées aussitôt après le vote de dispositions législatives dans les pays contractants.

La part de pension correspondant aux versements de l'ouvrier ou employé, ou aux retenues faites sur son salaire, lui sera acquise intégralement.

En ce qui concerne la part de pension correspondant aux contributions patronales, il sera statué par l'arrangement, dans des conditions de réciprocité.

La part de pension à provenir éventuellement de subventions budgétaires sera laissée à l'appréciation de chaque Etat et payée sur ses ressources à ses nationaux ayant acquis une retraite dans l'autre pays.

Les deux Etats contractants faciliteront, par l'entremise tant des Administrations postales que de leurs Caisses de retraite, le paiement en Italie des pensions acquises en France et réciproquement.

Les deux Gouvernements étudieront, pour les ouvriers et employés ayant travaillé successivement dans les deux Pays pendant des périodes minima à déterminer, sans remplir dans aucun des deux les conditions requises

pour les retraites ouvrières, un régime spécial d'acquisition de retraite.

d) Les ouvriers et employés de nationalité italienne, victimes en France d'accidents par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que leurs représentants résidant en France, auront droit aux mêmes indemnités que les français, et réciproquement.

Les italiens bénéficiaires de rentes cessant de résider en France, ainsi que les représentants de la victime qui ne résidaient pas en France au moment de l'accident, auront droit à des indemnités à déterminer. Les capitaux constitutifs de ces indemnités, évalués d'après un tarif annexé à l'arrangement, pourront être versés à la Caisse nationale italienne de prévoyance, à charge par elle d'assurer le service des rentes. La Caisse nationale italienne d'assurance contre les accidents du travail acceptera également, suivant tarif conventionnel, pour le risque d'indemnité aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d'accidents, les réassurances des assureurs français désireux de se décharger éventuellement de toutes recherches et démarches à cet égard. Des avantages équivalents seront réservés, par réciprocité, pour les français victimes d'accidents du travail en Italie.

e) L'admission des ouvriers et employés italiens, en France, à des institutions d'assurance ou de secours contre le chômage subventionnées par les pouvoirs publics, l'admission des ouvriers et employés français, en Italie, aux institutions de même nature, seront réglées, le cas échéant, après le vote dans les deux pays de dispositions légales relatives à ces institutions.

f) Les arrangements prévus au présent article seront conclus pour une durée de cinq années. Les deux Parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A défaut d'un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année, pour un délai d'un an, par tacite reconduction.

Art. 2.

a) Les deux Gouvernements détermineront, pour éviter les erreurs ou les fausses déclarations, la nature des pièces à présenter aux consolats italiens par les jeunes italiens em-

bauchés en France, ainsi que la forme des certificats à fournir aux mairies par les dits consulats, avant délivrance aux enfants des livrets prescrits par la législation sur le travail des enfants. Les inspecteurs du travail se feront représenter les certificats à chaque visite; ils retireront les livrets indûment détenus.

b) Le Gouvernement français organisera des comités de patronage comprenant, autant que possible, des italiens parmi leurs membres, pour les régions industrielles où seront employés en grand nombre de jeunes italiens logés en dehors de leurs familles par des intermédiaires.

c) Les mêmes mesures seront prises pour la protection des jeunes ouvriers français en Italie.

Art. 3.

Au cas où l'initiative serait prise par l'un des deux Etats contractants, ou par l'un des Etats avec qui ils entretiennent des relations diplomatiques, de convoquer divers Gouvernements à une conférence internationale dans le but d'unifier, par des conventions, certaines dispositions des lois protectrices des travailleurs, l'adhésion de l'un des deux Gouvernements au projet de conférence entraînerait, de la part de l'autre Gouvernement, une réponse favorable en principe.

Art. 4.

Au moment de signer cet accord, le Gouvernement italien prend l'engagement de compléter l'organisation dans tout le royaume, et plus particulièrement dans les régions où le travail industriel est développé, d'un service d'inspection fonctionnant sous l'autorité de l'Etat et offrant, pour l'application des lois, des garanties analogues à celles que présente le service de l'Inspection du travail en France.

Les inspecteurs feront observer les lois en vigueur sur le travail des femmes et des enfants, et notamment les prescriptions qui concernent: 1^o l'interdiction du travail de nuit; 2^o l'âge d'admission au travail dans les ateliers industriels; 3^o la durée du travail journalier; 4^o l'obligation du repos hebdomadaire.

Le Gouvernement italien s'engage à publier

un rapport annuel détaillé sur l'application des lois et règlements relatifs au travail des femmes et des enfants; le Gouvernement français prend le même engagement.

Le Gouvernement italien déclare en outre qu'il a l'intention de mettre à l'étude et de réaliser graduellement la réduction progressive de la durée du travail journalier des femmes dans l'industrie.

Art. 5.

Chacune des deux Parties contractantes se réserve la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention et les arrangements prévus à l'article 1^{er}, en faisant connaître son intention un an d'avance, s'il y a lieu de reconnaître que la législation relative au travail des femmes et des enfants n'a pas été respectée par l'autre partie, sur les points énoncés spécialement à l'article 4, alinéa 2, faute d'une inspection suffisante, ou par suite de tolérances contraires à l'esprit de la loi, ou que le législateur aura diminué sur les mêmes points la protection édictée en faveur des travailleurs.

Art. 6.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le quinze avril mil-neuf-cent-quatre.

(L. S.) TITTONI (L. S.) CAMILLE BARRÈRE
(L. S.) L. LUZZATTI (L. S.) ARTHUR FONTAINE.
(L. S.) L. RAVA.
(L. S.) E. STELLUTI SCALA.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse nationale d'épargne de France et à la Caisse d'épargne postale d'Italie, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1^{er}.

Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit

à la Caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d'un maximum de 1500 francs, être transférés sans frais de l'une des Caisses dans l'autre, et réciproquement.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues, en France et en Italie, dans tous les bureaux de poste chargés, dans ces pays, du service de la Caisse d'épargne.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rentes ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la Caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 2.

Les titulaires de livrets de la Caisse nationale d'épargne de France ou de la Caisse d'épargne postale d'Italie pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l'un de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux, rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à la Caisse d'épargne détentrice des fonds.

Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de payement qui ne pourront excéder 1500 francs chacun.

Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne. Ils seront adressés, directement et en franchise de port, par la Caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le payement.

Art. 3.

Chaque Administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

Art. 4.

Les sommes transférées d'une Caisse dans l'autre porteront intérêt à charge de l'Administration primitivement détentrice des fonds jusqu'à la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et à charge de l'Administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 5.

Il sera établi, à la fin de chaque mois, par la Caisse nationale d'épargne de France et la Caisse d'épargne postale d'Italie, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la Caisse reconnue débitrice se libérera, dans le plus bref délai possible, envers l'autre Caisse, au moyen de traites ou chèques sur Rome ou sur Paris.

Art. 6.

La Caisse d'épargne de chacun des pays contractants pourra correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la Caisse de l'autre pays.

Art. 7.

Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier.

L'échange des livrets entre la Caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agences de l'autre pays aura lieu en franchise.

Art. 8.

La Caisse nationale d'épargne de France et la Caisse d'épargne postale d'Italie arrêteront d'un commun accord, après entente avec les Administrations des postes des deux pays, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement, y compris celles relatives au change.

Art. 9.

Chaque Partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets de la présente convention.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Avis devra en être donné à l'Administration correspondante par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.

Art. 10.

Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les Caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Sauf les cas prévus à l'article 5 de la convention en date de ce même jour, il demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années. Les deux Parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A défaut d'un tel avis, il sera prorogé d'année en année, par un délai d'un an, par tacite réconduction.

Lorsque l'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière pendant les douze derniers mois, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Caisses d'épargne des deux pays après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont dressé le présent acte, auquel ils ont apposé leurs signatures et leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Rome, le quinze avril 1904.

(L.S.) TITTONI

(L.S.) CAMILLE BARRÈRE

(L.S.) L. LUZZATTI

(L.S.) ARTHUR FONTAINE

(L.S.) L. RAVA

(L.S.) E. STELLUTI SCALA

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione per la provvisoria applicazione di accordi in materia di commercio

e di navigazione con l'Austria-Ungheria e di commercio con la Svizzera ed eventuali ulteriori provvedimenti » (N. 445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione per la provvisoria applicazione di accordi in materia di commercio e di navigazione con l'Austria Ungheria e di commercio con la Svizzera ed eventuali ulteriori provvedimenti ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad applicare provvisoriamente, mercè decreti Reali da convertirsi in legge, il trattato di commercio e di navigazione con l'Austria-Ungheria ed il trattato di commercio con la Svizzera attualmente in corso di negoziazione, adottando le misure occorrenti a coordinare i nuovi accordi con la tariffa generale e convenzionale in vigore.

Nel caso in cui i predetti trattati non potessero essere in tempo utile stipulati, il Governo del Re è autorizzato a prendere con decreto Reale da convertirsi in legge, gli opportuni provvedimenti, sia in materia doganale, sia in materia di navigazione e di trasporti ferroviari per l'esportazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Destinazione delle economie risultanti dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore di coloro che presero parte alle successive campagne per l'indipendenza nazionale » (N. 416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Destinazione delle economie risultanti dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore di coloro che presero parte alle successive campagne per l'indipendenza nazionale ».

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

Articolo unico.

Le somme stanziare in bilancio per la pensione ai Mille di Marsala e per l'assegno ai veterani delle campagne 1848-49, le quali annualmente passano in economia per morte dei titolari, sono destinate, a partire dall'esercizio 1905-906, alla costituzione di un fondo per assegni a favore di coloro che presero parte alle successive guerre per l'indipendenza nazionale, a cominciare da quella di Crimea, e che versano in condizioni economiche veramente bisognose.

Per la concessione e la misura di tali assegni si seguiranno le norme in vigore per la concessione degli assegni ai veterani del 1848-49 e sempre nei limiti del fondo annualmente disponibile, ferma restando, per gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani 1848-49 e per quelli da concedersi giusta la presente legge, la spesa complessiva nella somma approvata per l'esercizio 1904-905 ai capitoli 38 e 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

DEL ZIO, ff. di relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO, ff. da relatore. Mi duole che non si trovi presente il senatore Di San Marzano, relatore autorevolissimo di questo disegno di legge; ne farò io indegnamente le veci.

Domando al ministro della guerra se accetta l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo del Re a curare perchè il regolamento per l'attuazione della presente legge abbia a precisare chiaramente che alle pensioni, assegnate col fondo costituito a termini della medesima, siano chiamati a concorrere quanti parteciparono alle guerre nella legge indicate, successivamente in ragione della disponibilità del fondo ».

Faccio poi rilevare che è incorso un errore di stampa nella cifra dell'assegno; errore che dev'esser tolto. Dov'è stampato 200,000 lire deve invece essere stampato, 2,100,000.

PEDOTTI, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, ministro della guerra. Dichiaro che non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale; soltanto pregherei vi si introducesse una lieve variante. Dove dice: « Il Senato invita il Governo del Re a curare perchè il regolamento per l'attuazione della presente legge, ecc. », si dovrebbe dire: « Il Senato invita il Governo del Re a curare perchè le disposizioni per l'attuazione della presente legge, ecc. ».

DEL ZIO, ff. di relatore. L'Ufficio centrale aderisce alla modificazione desiderata dal signor ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; leggo ora l'ordine del giorno proposto all'Ufficio centrale e modificato dal signor ministro della guerra.

« Il Senato invita il Governo del Re a curare perchè le disposizioni per l'attuazione della presente legge abbiano a precisare chiaramente che alle pensioni, assegnate col fondo costituito a termini della medesima, siano chiamati a concorrere quanti parteciparono alle guerre nella legge indicate, successivamente in ragione della disponibilità del fondo ».

È aperta la discussione su quest'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba del 29 dicembre 1903 » (N. 425).

—PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione del trattato d'amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba del 29 dicembre 1903 ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso

fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, il 29 dicembre 1903, e le cui ratifiche furono scambiate ad Avana il....

Annesso

TRATTATO

DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE
FRA L'ITALIA E CUBA.

(29 dicembre 1903).

(Testo italiano).

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba, desiderando conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti e promuovere scambi e commerci tra i due paesi, hanno deciso di concludere un trattato d'amicizia, navigazione e commercio, nominando perciò a Loro Plenipotenziario:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

il signor Oreste Saviua, cavaliere degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., suo ministro residente presso la Repubblica di Cuba; e

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI CUBA,

il signor Carlo de Zaldo, suo segretario di Stato e giustizia; i quali, dopo di avere scambiato i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. I. — Vi sarà perfetta pace ed amicizia sincera tra il Regno d'Italia e la Repubblica cubana. Le Alte Parti contraenti faranno ogni maggiore sforzo perchè questa amicizia e buona armonia si mantengano costantemente ed inalterate fra le due nazioni e fra i rispettivi loro cittadini, senza eccezione di persone o di luoghi.

Art. II. — Le Parti contraenti convengono che, in quanto si riferisce a commercio e navigazione, ogni e qualsiasi privilegio, favore o immunità, che una delle Parti contraenti avesse già concesso, o concedesse in avvenire, a sudditi o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estenderà immediatamente ed incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che i loro commerci e la loro

marina siano sotto ogni rispetto trattati dall'altra Potenza sulla base della nazione più favorita.

Art. III. — I prodotti e le manifatture italiane che s'importassero nella Repubblica cubana, ed i prodotti e le manifatture cubane che s'importassero in Italia pel consumo, magazzino, riesportazione o transito, saranno considerati della stessa maniera, e particolarmente non andranno soggetti ad altri nei più alti diritti generali, municipali o locali, dei prodotti, delle manifatture e delle merci di una terza nazione che sia più favorita a questo riguardo. Non si imporranno altri nè più alti diritti nel Regno d'Italia alla esportazione di qualsiasi merce per la Repubblica cubana, o nella Repubblica cubana alla esportazione di qualsiasi merce pel Regno d'Italia, che quelli che s'impongano alla esportazione di eguali merci per un paese più favorito a questo riguardo.

Nessuna delle Parti contraenti stabilirà rispetto all'altra proibizione di importazione, esportazione, riesportazione o transito che non sia applicabile in eguali circostanze ad un terzo paese più favorito a questo riguardo. Ciò nondimeno la legislazione speciale di ciascuno dei due Stati non soffrirà modificazioni per quanto concerne articoli il cui transito fosse o potesse essere proibito, e le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di assoggettare ad autorizzazioni speciali il transito delle armi e munizioni da guerra.

Per quanto si riferisce a diritti locali, dogane, formalità, senserie, modelli o campioni introdotti da commessi viaggiatori e qualsiasi altra cosa relativa al commercio, i cittadini italiani in Cuba ed i cittadini cubani in Italia godranno del trattamento della nazione più favorita.

Nessuna proibizione o restrizione nella importazione od esportazione potrà introdursi nel commercio reciproco dei due paesi, a meno che non fossero egualmente applicate a tutte le nazioni o per motivi di salute pubblica, o per impedire la propagazione di epizoozie, la perdita di raccolti o per motivi di guerra.

Art. IV. — Vi sarà reciprocamente piena e completa libertà di commercio e di navigazione per i nazionali e per le navi delle Alte Parti contraenti nelle città, porti, fiumi ed in qualsiasi

luogo dei due Stati e loro possedimenti, nei quali si permetta già, o possa in avvenire permettersi, l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.

Gli italiani in Cuba ed i cubani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare o dimorare con tutta libertà in qualsiasi parte dei territori o possedimenti rispettivi, salvo il diritto di espulsione degli stranieri perniciosi, che ambedue i Governi si riservano, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto per i loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.

Potranno in tutta l'estensione dei due territori esercitare l'industria, praticare il commercio tanto all'ingrosso quanto al minuto, prendere in affitto o possedere le case, i fondachi, gli stabilimenti od i terreni che loro fossero necessari; trasportare merci e denaro e ricevere consegnazioni così dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti per i nazionali.

Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e comprate per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi genere tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno o che li destinino alla esportazione, però assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.

Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente o farsi per i medesimi rappresentare od assistere da persone debitamente autorizzate sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scaricamento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno sottoposti ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.

I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne i brevetti d'invenzione, etichette, marche di fabbrica e disegni, purchè adempiano le prescrizioni indicate dalla legge. Per quanto concerne la proprietà letteraria ed artistica i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della nazione più favorita.

Art. V. — Saranno rispettate le abitazioni, le fabbriche, i magazzini e i negozi dei citta-

dini di ciascuna delle Parti contraenti nei domini e possedimenti dell'altra, come pure lo saranno tutte le località annesse e destinate ad abitazione o al commercio.

Non si permetterà di fare perquisizioni o visite domiciliari in queste abitazioni o loro dipendenze, esaminare o ispezionare libri, carte o conti, se non alle condizioni e colle formalità prescritte dalle leggi per i naturali del paese.

Art. VI. — I cittadini delle due nazioni godranno nel territorio dell'una e dell'altra della più completa e costante protezione per le loro persone e proprietà. Potranno ricorrere ai tribunali di giustizia per la tutela e difesa dei loro diritti in tutte le istanze ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi.

Avranno facoltà di avvalersi degli avvocati, patrocinatori od agenti di qualsiasi natura stimino a proposito per rappresentarli e agire in loro nome; il tutto conforme alle leggi del paese; infine godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno concessi ai nazionali, assoggettandosi pel godimento di tali franchigie alle stesse condizioni di questi.

Art. VII. — Gli Italiani in Cuba ed i Cubani in Italia godranno del beneficio della assistenza giudiziaria, conformandosi alle leggi del paese dove l'assistenza per povertà fosse invocata.

Art. VIII. — Gli Italiani in Cuba ed i Cubani in Italia avranno come i nazionali il diritto di acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, od in qualunque altro modo, i beni mobili situati nei rispettivi territori, senza che possano essere obbligati a pagare altri o più alti diritti di successione o di traslazione di dominio, che quelli imposti in casi simili ai nazionali stessi.

In quanto all'acquisto o possesso dei beni immobili gli Italiani in Cuba ed i Cubani in Italia saranno trattati come i sudditi o cittadini della nazione più favorita.

I loro eredi e rappresentanti legali potranno succedere loro in detti beni mobili ed immobili ed entrarne in possesso, tanto personalmente quanto per mezzo di procuratori, nello stesso modo e colle stesse forme legali che i naturali del paese.

I cittadini di ciascuna delle parti contraenti che risiedono temporariamente o permanentemente nei domini e possessioni dell'altra sa-

ranno soggetti alle leggi del paese di loro residenza, quelle specialmente che fissano i diritti e le obbligazioni degli stranieri, alle stesse condizioni che i cittadini o sudditi della nazione più favorita.

Art. IX. — Gli Italiani in Cuba ed i Cubani in Italia saranno esenti da ogni servizio personale negli eserciti di terra e mare, guardie e milizie nazionali, come pure da requisizioni o contribuzioni di guerra, da prestanze o imprestati forzosi, siano essi pecuniari o in natura, a meno che tali requisizioni, prestanze o contribuzioni siano imposti sulla proprietà immobiliare del paese, nel qual caso dovranno pagarli nel modo stesso che i nazionali. In tutti gli altri casi non potranno essere obbligati, per quanto riguarda le loro proprietà mobili ed immobili, ad altri oneri od imposte all'infuori di quelle cui siano soggetti i nazionali stessi od i cittadini della nazione più favorita. Rimane stipulato che chi reclamasse l'applicazione dell'ultima parte di questo articolo potrà scegliere tra i due trattamenti quello che più gli convenga.

Art. X. — I cittadini di ognuna delle parti contraenti godranno rispettivamente nel territorio dell'altra completa libertà di coscienza e potranno esercitare il loro proprio culto nel modo concesso dalla costituzione e dalle leggi del paese.

Art. XI. — Se disgraziatamente venisse interrotta la pace tra i due Stati resta convenuto, all'oggetto di diminuire i mali della guerra, che i cittadini dell'uno residenti nelle città, porti o territori dell'altro, e che vi esercitano il commercio o qualsiasi altra professione, potranno rimanere nella loro residenza e continuarvi i loro affari, purchè non violino in verun modo le leggi del paese. Nel caso che la loro condotta facesse loro perdere questo privilegio e quando i Governi rispettivi giudicassero necessario farli uscire dai loro territori, sarà loro concesso un termine sufficiente affinchè possano regolare i propri interessi.

In verun caso di guerra o di collisione tra le due nazioni, i beni e le proprietà di qualsiasi specie appartenenti a persone che da queste nazioni dipendano rispettivamente non potranno essere sottoposti ad incameramento o sequestro alcuno, o ad altri oneri ed imposte di cui non siano passibili i nazionali. Egual-

mente, durante la interruzione della pace, le somme dovute da privati, come pure i titoli di credito pubblico e le azioni bancarie od altre, non potranno essere sequestrati o confiscati a pregiudizio dei rispettivi cittadini e a beneficio del paese dove questi si trovino.

Art. XII. — Le parti contraenti convengono di accordare reciprocamente ai loro inviati, ministri ed agenti rispettivi gli stessi privilegi, favori, e franchigie, delle quali godono e godessero in avvenire gli inviati, ministri ed agenti pubblici della nazione più favorita.

Le due Parti contraenti, animate dal desiderio di evitare discussioni che potessero turbare le loro amichevoli relazioni, convengono che rispetto ai reclami o lagnanze di privati per affari di ordine civile, penale o amministrativo, i loro agenti diplomatici non interverranno se non per diniego o ritardo straordinario o illegale di giustizia, per mancanza di esecuzione di una sentenza definitiva, o, esauriti i mezzi legali, per violazione espressa dei trattati esistenti fra le Parti contraenti e delle regole del diritto internazionale, così pubblico come privato, riconosciute generalmente dalle nazioni civili.

Resta inoltre convenuto tra le Parti contraenti che i loro rispettivi Governi, eccettuati i casi nei quali vi fosse colpa o mancanza di vigilanza da parte dell'autorità del paese o dei suoi agenti, non si faranno reciprocamente responsabili dei danni, vessazioni od esazioni che i cittadini dell'una soffrissero nel territorio dell'altra da parte degli insorti in tempo di insurrezione o guerra civile.

Art. XIII. — Per quanto concerne la polizia dei porti, il caricamento e scaricamento delle navi e la custodia di merci ed effetti, i cittadini delle due nazioni saranno soggetti alle leggi ed ordinanze locali.

Art. XIV. — Le navi italiane che si rechino a porti cubani e le navi cubane che si rechino a porti italiani, con carico od in zavorra, non pagheranno altri nè più alti diritti di tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantene od altri che colpiscano lo scafo della nave, all'infuori di quelli ai quali fossero obbligate le navi della nazione più favorita.

Per quanto concerne il trattamento locale, la collocazione delle navi, il loro caricamento e scaricamento, come le contribuzioni od im-

poste quali siansi nei porti, darsene, docks, rade, baie e fiumi del due paesi, e generalmente per tutte le formalità e disposizioni alle quali possano essere soggette le navi mercantili, i loro equipaggi ed i loro carichi, i privilegi, favori e vantaggi che sono concessi o si concedessero alle navi della nazione più favorita, come alle merci importate od esportate da dette navi, saranno egualmente concessi alle navi dell'altro paese ed alle merci importate ed esportate da queste navi.

Art. XV. — I diritti di navigazione, tonnellaggio ed altri che si riscuotono in proporzione alla capacità delle navi dovranno essere percetti per le navi italiane nei porti di Cuba secondo le carte di bordo di dette navi.

Reciprocamente si agirà rispetto alle navi cubane nei porti d'Italia.

Art. XVI. — Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione delle coste o cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive degli Stati contraenti.

Ciò nondimeno le navi italiane in Cuba e le navi cubane in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito col resto di detto carico ad altri porti della stessa nazione, sia per fornirvi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno, senza pagare in ogni porto altri né più alti diritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione più favorita.

Art. XVII. — Si eccettua parimenti dall'applicazione delle disposizioni del presente trattato tutto quanto concerne l'industria della pesca, il cui esercizio resta soggetto alle singole leggi degli Stati contraenti.

Art. XVIII. — Ogni qualvolta i cittadini di una delle due Parti contraenti, a causa di cattivo tempo o per qualsiasi altro motivo, si rifugiassero colle loro navi nei porti, rade, fiumi o territori dell'altra Parte contraente, dovranno essere ricevuti e trattati con amicizia, senza pregiudizio delle misure di precauzione che si stimassero necessarie, da parte del Governo interessato, ad impedire il contrabbando. Inoltre si concederà loro ogni facilitazione ed aiuto per riparare i danni sofferti, procurarsi le provviste e porsi in condizione di poter continuare il viaggio senza ostacolo né impedimento alcuno.

Nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti le navi mercantili dell'altra Parte, i cui equipaggi fossero incompleti in conseguenza di malattia od altre cause, potranno arruolare i marinai necessari per continuare il loro viaggio, conformandosi nondimeno alle leggi ed ordinanze locali e sotto la condizione che l'arruolamento dei marinai sia volontario da parte di questi ultimi.

Art. XIX. — Se una nave da guerra o mercantile di una delle Parti contraenti incagliasse o naufragasse nel territorio dell'altra questa nave e tutte le sue parti, pertinenze ed armamento, tutti gli effetti e merci sue salvate, comprese quelle che fossero state gettate a mare, o il loro prodotto se fossero state vendute, come pure le carte trovate a bordo della nave incagliata o naufragata, saranno consegnate ai loro proprietari od ai loro agenti che le reclamino, e ciò nel termine fissato dalle leggi del Paese, e questi proprietari od agenti pagheranno solamente le spese occorse per la conservazione della proprietà o pel salvataggio, o quelle altre che una nave nazionale pagherebbe in egual caso di naufragio.

Gli effetti e merci salvati dal naufragio saranno esenti da qualsiasi diritto doganale, purchè non si destinino al consumo interno, nel qual caso pagheranno gli stessi diritti che se fossero stati importati con una nave nazionale.

Ove, per ragioni di mal tempo, una nave dovesse rifugiarsi in un porto o incagliasse o naufragasse, i consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari, se il proprietario o capitano od altro agente del proprietario non fossero presenti, o se presenti lo richiedessero, saranno autorizzati ad intervenire affine d'impartire i soccorsi necessari ai loro connazionali.

Sarà inoltre di competenza dei detti consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari la gestione dei naufragi ed il ricupero ed il regolamento delle avarie, secondo le leggi del loro Paese, ogni qualvolta nell'avaria siano interessati solamente loro connazionali. In caso contrario la competenza sarà delle autorità locali.

Art. XX. — Saranno considerate come cubane in Italia e come italiane in Cuba le navi che, navigando sotto le rispettive bandiere, siano munite dei loro registri e delle carte di bordo e documenti richiesti dalle leggi di cia-

scuno dei due Stati per la comprovazione della nazionalità delle loro navi mercantili.

Art. XXI. — Le navi da guerra di ciascuna delle due Potenze potranno entrare, rimanere, riparare le loro avarie in quei porti dell'altra il cui accesso sia permesso alle navi della nazione più favorita, e vi saranno sottoposte agli stessi regolamenti come pure godranno degli stessi oneri, vantaggi, privilegi ed esenzioni che fossero concessi a quest'ultima.

Art. XXII. — I vapori incaricati d'un servizio postale ed appartenenti allo Stato od a Compagnie sovvenzionate da uno dei due Stati, godranno nei porti dell'altro delle speciali facilitazioni inerenti al servizio pubblico al quale sono destinati, come pure di tutti i privilegi, immunità e favori concessi ai postali della nazione più favorita.

Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle due Parti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'autorità dello Stato dal quale esse dipendono.

Art. XXIII. — I cittadini cubani godranno nelle colonie e possedimenti italiani gli stessi diritti, privilegi, libertà di commercio e di navigazione che i sudditi o cittadini della nazione più favorita, e, reciprocamente, gli abitanti delle colonie e possedimenti italiani godranno in tutta la loro estensione degli stessi diritti, privilegi e della stessa libertà di commercio e navigazione che con questo trattato si concedono in Cuba ai cittadini italiani, al loro commercio ed alla loro navigazione.

Art. XXIV. — In attesa della conclusione d'una convenzione consolare, le due Alte Parti contraenti pattuiscono che i consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari dei due paesi godano rispettivamente degli stessi diritti, privilegi ed immunità nei termini che furono concessi o si concedessero ai consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari della nazione più favorita.

Gli archivi e carta ufficiali dei funzionari consolari saranno rispettati come inviolabili e per nessun motivo potranno le autorità del paese sequestrarli o prenderne conoscenza.

Art. XXV. — Il Governo cubano, qualora si promovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo o per sue concessioni, per opera

di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani per la Repubblica cubana, provvederà perchè i contratti a proporsi sieno equi e le promesse attuabili e che gli stessi equi contratti vengano scrupolosamente eseguiti. Vigilerà in questi casi perchè il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanità, dell'igiene, della sicurezza; punirà infine severamente chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi, e darà la sua maggiore protezione a quest'ultimo quando risultasse essere vittima di inganni o abusi, perchè, a termini delle leggi del paese, consegua da chi lo abbia danneggiato conveniente indennità.

Il Governo cubano accorderà appoggio ai funzionari italiani che dovessero viaggiare in servizio dell'emigrazione e ne faciliterà l'opera, sia nei porti sia nell'interno della Repubblica.

Art. XXVI. — Le disposizioni del presente trattato sono applicabili ai possedimenti o colonie d'Italia all'estero, a nome delle quali sia notificata a questo effetto l'adesione al medesimo, con sei mesi di anticipazione, dal Rappresentante d'Italia in Cuba al Segretario di Stato della Repubblica di Cuba, finchè duri il trattato.

Art. XXVII. — Le controversie che si suscitassero circa alla interpretazione ed alla esecuzione del presente trattato, o sopra le conseguenze di alcuna violazione dello stesso, si sommerteranno, esauriti che siano i mezzi di un accordo diretto ed amichevole, alla decisione di Commissioni d'arbitraggio, ed il risultato di tale arbitraggio sarà obbligatorio per ambi i Governi.

I membri di queste Commissioni saranno nominati di comune consenso dai due Governi, o, non verificandosi l'accordo, ciascuna delle Parti nominerà un arbitro o un numero legale di arbitri, e gli arbitri così nominati ne nomineranno un terzo pel caso di discordia.

Le parti contraenti sceglieranno in ciascun caso la procedura dell'arbitraggio e, non riuscendo ad intendersi al riguardo, la Commissione d'arbitraggio avrà facoltà di determinare innanzi tutto tale procedura.

Art. XXVIII. — Mesta inteso che quanto si è stipulato negli articoli precedenti non comprende i casi nei quali Cuba accordi speciali

riduzioni di dazi doganali ai prodotti di altri Stati americani.

Tali concessioni non potranno per conseguenza essere reclamate dall'Italia a titolo di nazione più favorita se non quando vengano estese ad altro Stato che non sia americano.

Art. XXIX. — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche si scambieranno in Avana appena siansi compiute le formalità prescritte dalle leggi costituzionali degli Stati contraenti.

Avrà effetto dal giorno in cui si eseguisca detto scambio, si promulgherà entro i due mesi seguenti quella data, e durerà dieci anni contati dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Nel caso che nessuna delle Parti contraenti annunzi dodici mesi avanti che spiri detto periodo di dieci anni, la sua intenzione che cessi di aver forza il presente trattato continuerà il medesimo in vigore per un altro anno da computarsi dal giorno in cui una delle Parti contraenti dia all'altra questa notizia.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato, apponendovi i loro sigilli.

Fatto in doppio originale, nella città di Avana, il giorno 29 di dicembre del mille novecentotré.

(L. S.) O. SAVINA.

(L. S.) CARLOS DE ZALDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per favorire l'industria enologica » (N. 439).

PRESIDENTE. Debbo avvertire il Senato che il ministro di agricoltura, industria e commercio, desidererebbe che in questo momento di indulgenza generale il senato si trattenesse ancora ad esaminare il disegno di legge che porta per titolo: « Provvedimenti per favorire l'industria enologica », di cui è relatore il senatore Faina Eugenio, il quale è in grado di riferire subito.

Non sorgendo obiezioni, si procederà alla discussione di questo disegno di legge.

Prego quindi il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

PRESIDENTE. Prego il relatore senatore Faina di dar lettura della relazione.

FAINA EUGENIO, relatore, legge:

« SIGNORI SENATORI. — Il disegno di legge di cui ci occupiamo si allontana tanto dalle norme vigenti in materia di intervento dello Stato nello svolgimento delle industrie che lo stesso ministro proponente si è creduto in dovere di dichiarare fin dalle prime linee della sua relazione che non dovrà e non potrà mai essere invocato come precedente.

« Le industrie agrarie in quanto adoperano come materia prima i prodotti della terra non differiscono sostanzialmente dalle industrie manifatturiere, e l'agricoltore che questa materia prima fornisce non deve mai perdere di mira nella scelta delle colture la possibilità o meno della vendita del prodotto, il prezzo reperibile e la convenienza o la necessità di una prima manipolazione; così avviene per la canapa, il lino, i bozzoli e via discorrendo.

« I produttori di vino da taglio non ignoravano la opposizione dei viticoltori austro-ungarici al rinnovamento della clausola di buon vicinato nel trattamento doganale dei vini, e la deficienza o la lentezza della iniziativa privata a provvedere, è pur troppo un segno non lieto della inferiorità professionale della industria enologica.

« Tali condizioni si modificheranno certo col tempo, ma nel momento il Governo del Re non poteva non preoccuparsi di uno stato di cose che minaccia di trasformare un fatto economico, non a lui imputabile, in una questione d'ordine pubblico, perchè la imminenza della vendemmia, la sperata abbondanza del raccolto, il numero e la qualità degli interessati, tutti contadini o piccoli proprietari riuniti in una sola regione, sono facile esca a disordini.

« Siamo quindi di fronte a un provvedimento politico più che economico, di impressione più che di riflessione.

« Se a raggiungere lo stesso scopo si potesse più utilmente tener altra via non possiamo dirvi, mancando il tempo per uno studio coscienzioso della materia. Nelle condizioni fatte al Senato, quest'anno anche più difficili del solito, alla vostra Commissione non resta altro compito che proporvi l'approvazione o il rigetto

della legge, perchè ogni modificazione equivarrebbe a respingerla.

« Ridotta a questi termini la questione, vi proponiamo di dar voto favorevole, ma non possiamo a meno di augurarci che per l'avvenire sia dato modo al Senato di esercitare più efficacemente l'ufficio suo nell'interesse del paese ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FAINA E., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA E., *relatore*. Alla relazione che ho letta aggiungerò due sole parole. Sta in fatto che questo progetto di legge fu presentato fin dal 7 giugno. La relazione nell'altro ramo del Parlamento fu presentata il 27 giugno: solo il 1° luglio fu possibile la discussione, nè poteva quindi il Senato esaminarlo prima del tempo in cui l'ha esaminato. Ma resta sempre questo fatto, che si tratta di una legge a scadenza fissa, la quale se non fosse approvata oggi non avrebbe più nessunissima efficacia. Quindi se anche il Senato, come è suo dovere (non dirò suo diritto) avesse creduto opportuno di introdurre qualche modificazione, senza colpa di nessuno, è vero, ma non avrebbe avuto la possibilità di farlo. È solo a questo che la Commissione vuole alludere quando dice essere desiderabile che si trovi modo perchè progetti di questa natura, ossia a scadenza fissa, siano presentati in tempo utile.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi credo in dovere di dare un chiarimento; il mio collega parlerà nel merito della questione. Si tratta di un disegno di legge il quale si collega colle trattative commerciali. Lo abbiamo presentato appena c'è stato possibile il farlo. L'altro ramo del Parlamento, come l'onor. Faina ne converrà, non ha frapposto lungo indugio; ad ogni modo non era colpa nostra: noi non potevamo presentarlo prima. Sarà una condizione di cose rincrescevole, ma non vorrei che se ne facesse colpa al Governo, poichè esso non poteva fare diversamente da quello che ha fatto.

FAINA E., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E., *relatore*. La Commissione non ha inteso di far rimprovero al Governo; se l'avesse creduto, avrebbe detto chiaramente la cosa. Ho già spiegato come il ritardo sia avvenuto, ma non è ignoto che questo progetto di legge come moltissimi altri, sia pure senza colpa del Governo (perchè se colpa vi fosse, evidentemente il Senato avrebbe il dovere di pronunziarsi) è stato presentato molto tardi. Io credo che studiare il modo per cui questo fatto, che più o meno tutti gli anni si verifica, accada più raramente, debba essere un desiderio concorde del Senato e del Governo. Non si tratta di difendere dei diritti, ma dei doveri, ed ho ferma fiducia che in ciò sarà consenziente anche il Governo.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Signori senatori. Farò una breve dichiarazione. Ringrazio anzitutto l'illustre presidente del Senato della rara cortesia usatami, ed anche l'Ufficio centrale, perchè anche nell'urgenza di tanti lavori ha trovato modo di riferire su questo disegno di legge.

Il signor presidente ha invocato cortesemente, anzi concesso, indulgenza generale, e per parte mia lo ringrazio con animo grato, tanto più che un poco d'indulgenza si estenderà anche alla Commissione esaminatrice del progetto.

Il disegno di legge in parola è stato presentato lo stesso giorno in cui furono presentati quelli per i provvedimenti a favore di Roma e di Napoli oggi approvati, e la domanda di poteri per i trattati di commercio, i provvedimenti per le razze equine e per l'industria agrumaria e per i vini sofisticati, e via dicendo. Il Senato quindi vorrà riconoscere che vi è stato un po' d'indugio e si comprende, da parte della Commissione, e perdonar me, che preoccupato dell'urgenza di questo disegno di legge che interessa tanto alcune provincie meridionali, ho pregato l'illustre presidente del Senato e i componenti la Commissione di portare a termine lo studio e presentare subito la relazione, anche per allontanare da me l'accusa di avere trascurato il progetto di legge tanto aspettato dalle provincie che producono vini. La Commissione unanime ne propone l'approvazione, ed io la ringrazio.

Il progetto non è semplicemente, come è accennato nella relazione dell'onor. Faina, un provvedimento eccezionale per provvedere mezzi materiali e utensili alla industria enologica; non è tale che per una piccolissima parte, perchè della somma di un milione che si chiede sul bilancio, ora chiuso con notevole avanzo, due terzi e più vanno ad agevolare la costituzione e la operosità delle società cooperative enologiche, le unioni dei proprietari, i sindacati per vendita dei prodotti. Orbene, signori senatori, nella prima discussione del bilancio che ebbi l'onore di sostenere in questa Aula, — ricevendo prove di insperata benevolenza, di cui serbo l'animo grato, — ricordo un ordine del giorno, col quale il Senato mi esortò a trovar modo di aiutare meglio le società cooperative, e soprattutto le cooperative agrarie. Ed io allora accettai di buon grado questo ordine del giorno, e diedi opera a sussidiarle nella misura modestissima dei fondi del bilancio.

Ora questo progetto di legge rispecchia, per la maggiore sua parte, quell'ordine del giorno del Senato. Proprio nel momento in cui l'industria enologica è tanto minacciata e cessano le richieste di vini da mercati consueti, si domanda al Senato, come si è domandato alla Camera, un provvedimento economico relativo a siffatta materia. E spero che il Senato, tenendo conto che questo disegno di legge per una piccola parte aiuta materialmente i piccoli, modesti produttori isolati e non ancora associati, che non saprebbero come conservare il loro prodotto, ed in massima parte viene in aiuto alle piccole e desiderate unioni cooperative — spero che il Senato, dicevo, vorrà onorare col suo suffragio favorevole questo progetto di legge che corrisponde ad un suo voto autorevole e giusto e ad un bisogno della produzione enologica nostra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nell'intento di favorire l'industria enologica nei centri vinari del Regno, ove più tristi se ne mostrino le condizioni, è autorizzata la spesa di lire un milione, che verrà stanziata al capitolo 157 bis nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agri-

coltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904, e che verrà erogata nel modo seguente:

1. L. 300,000 per acquisto di vasi vinari da darsi a prestito nella imminente campagna enologica, ai piccoli produttori, in quei comuni ove se ne verifichi più urgente il bisogno;

2. lire 700,000 per incoraggiare l'impianto di cantine sociali e le associazioni di produttori per lo smercio dei loro vini nelle provincie che difettano di cantine sociali, e che più soffrono della crisi vinicola.

(Approvato).

Art. 2.

I vasi vinari dati a prestito, saranno, negli anni successivi, concessi come parte di premio alle cantine sociali predette.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Saluto al Presidente.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Onorevoli colleghi, quando uno si alza a parlare, anche se ha l'abitudine della parola, rimane sempre un po' trepidante per il rispetto che ispira questo Alto Consesso, per il timore di non avere tutti concordi nelle proprie opinioni; ma quando questo non si verifica, quando uno sa di parlare col consenso di tutti, ogni trepidanza cessa, ogni timore sparisce. Questo è il mio caso.

Io son sicuro di esprimere l'opinione di tutti voi, il sentimento del cuore che vi anima tutti, nel mandare un saluto al nostro ottimo Presidente in questo momento che stiamo per sospendere le nostre sedute. (*Applausi vivissimi*).

Egregio Presidente, noi siamo gloriosi di avervi a nostro capo; voi rappresentate qui i ricordi e la gloria del passato, perchè la vostra vita si riconnette a quella del Risorgimento del nostro paese; ma, oltre il passato, rappresentate l'esperienza, la saviezza, l'affettuosità con cui dirigete i nostri lavori. A voi il saluto della mente e del cuore di tutti noi. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Mi sia permessa ancora una parola. Credo, onorevoli colleghi, d'interpretare il sentimento vostro e del nostro illustre Presidente, nel far qui quel che suol farsi, e che è stato fatto alla Camera elettiva, di mandare anche un saluto a tutti gli impiegati del Senato, che ci aiutano nell'adempimento del nostro mandato con molta attività e solerzia. Anche a loro un a rivederci che esprima la considerazione che per loro tutti abbiamo. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa di vero cuore alle splendide parole pronunziate all'indirizzo dell'illustre Presidente del Senato dal senatore Municchi, il quale ha interpretato non solo il sentimento unanime dei suoi colleghi, ma quello unanime del Governo.

Noi tutti siamo deferenti e riverenti ad una persona che rappresenta le tradizioni dell'antico Parlamento subalpino e le più nobili tradizioni del Parlamento italiano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui i senatori ed i ministri*). Voi, o signori e colleghi miei, avete il gentile pensiero di considerare nella mia persona chi ha l'onore di rappresentare la dignità del Senato, ma io per mia fede non posso consentire di aver meritato un tanto onore.

Questo so certamente che, colto così d'improvviso, quando non mi attendeva affatto a questa così cara manifestazione di simpatia e di affetto, non mi trovo in grado di esprimere degnamente i sentimenti di riconoscenza che provo nel fondo del cuore. So, piuttosto, che spetta a me di domandarvi perdono, se talvolta ho potuto trascendere in qualche scatto. (*Voci: No, no*). Malgrado l'età che è sopraggiunta a portare la calma nell'animo, non so ancora resistere ad alcune impazienze delle quali ho il dovere di domandarvi venia.

Ora a me non rimane che rendere vive grazie a tutti ed a ciascuno di voi, e così ancora al signor Presidente del Consiglio dei ministri, che nella bontà sua ha voluto associarsi ai sentimenti del Senato, espressi così nobilmente per bocca dell'egregio senatore Municchi, di questo nuovo segno della vostra bontà e di quella benevolenza, che da parecchi anni mi

conferma e mi sorregge nell'adempimento delle mie alte e delicate funzioni.

E, credete, o signori, che se in passato ho potuto in qualche maniera ottenere la vostra approvazione, oggi mi sento ancor più spinto a meritarmela, dappoichè mi avete concesso tal premio, che riconosco molto, ma molto superiore alla mia povera persona.

Chechè sia, vi prego almeno di credere che se Dio mi concede ancora qualche giorno di vita, di tanta bontà vostra e singolarmente di questa così spontanea e splendida dimostrazione dell'amor vostro, onde vado lieto e superbo, serberò il più grato, imperituro ricordo. (*Vivi e prolungati applausi nell'aula e nelle tribune*).

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Non ho domandato la parola di primo impeto, prima per deferenza a questa alta assemblea ed all'onorevole senatore Municchi, il quale mi ha preceduto, e secondamente perchè la mia brevissima aggiunta anche posticipata di un attimo sarà riconosciuta legittima e lodevole.

Negli ultimi auguri infatti che si fecero alla vigilia di Natale fu espressa la speranza che il programma dei nostri lavori sarebbe stato, in questo inverno, efficace e fecondo.

Tale è stato infatti, e vennero estratte dalle pubbliche discussioni verità assai benefiche e memorabili; e noi dobbiamo darne lode e plauso al nostro onorevole presidente.

Ma è necessario che questa manifestazione del Senato rivesta una più visibile forma, e perciò io presento un ordine del giorno col quale « Il Senato invita l'Ufficio di Presidenza a dare ordine solleciti perchè venga fuso in bronzo un lauro coronale che porti la scritta:

« A Giuseppe Saracco - La patria Italiana riconoscente ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il senatore Del Zio di queste sue gentili parole e della sua proposta; ma prego il Senato di volermi dispensare da questa manifestazione che credo superiore ai miei meriti. (*Applausi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la

votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a voler procedere all'enumerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione di cessioni e permuta d'immobili fra il Municipio di Torino e il Demanio:

Senatori votanti	97
Favorevoli	93
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli:

Senatori votanti	97
Favorevoli	95
Contrari	2

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Roma:

Senatori votanti	97
Favorevoli	94
Contrari	3

Il Senato approva.

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti	97
Favorevoli	88
Contrari	9

Il Senato approva.

Cessione all'Orfanotrofo di S. Maria degli Angeli in Roma del fabbricato detto il Clementino alle Terme Diocleziane:

Senatori votanti	98
Favorevoli	86
Contrari	12

Il Senato approva.

Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza:

Senatori votanti	98
Favorevoli	86
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai:

Senatori votanti	97
Favorevoli	88
Contrari	9

Il Senato approva.

Autorizzazione per la provvisoria applicazione di accordi in materia di commercio e di navigazione con l'Austria-Ungheria e di commercio con la Svizzera ed eventuali ulteriori provvedimenti:

Senatori votanti	97
Favorevoli	90
Contrari	7

Il Senato approva.

Destinazione delle economie risultanti dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore di coloro che presero parte alle successive campagne per l'indipendenza nazionale:

Senatori votanti	96
Favorevoli	91
Contrari	5

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e Cuba del 29 dicembre 1903:

Senatori votanti	96
Favorevoli	92
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1904

Provvedimenti per favorire l'industria enologica:

Senatori votanti	97
Favorevoli	87
Contrari	10

Il Senato approva.

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa l' 11 luglio 1904 (ore 18.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.